

## CXVª TORNATA

## SABATO 26 FEBBRAIO 1921

## Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedo . . . . .	pag. 3409
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	3446
Disegni di legge (ammissione alla lettura di una proposta di) . . . . .	3410
Oratori:	
(coordinamento dei disegni di legge sugli affitti e le pigioni). . . . .	3412 <i>passim</i>
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	3410-14
EINAUDI, <i>relatore</i> . . . . .	3412, 3413-14
POZZO . . . . .	3414
SCHANZER . . . . .	3414
VITELLI . . . . .	3413
(discussione di):	
«Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali» . . . . .	3414
Oratori:	
EINAUDI . . . . .	3423
FACTA, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	3437
FERRARIS CARLO, <i>relatore</i> . . . . .	3414
FRASCARA . . . . .	3421
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	3439
MOSCA . . . . .	3427
PASSERINI ANGELO . . . . .	3429
SOLERI, <i>commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari</i> . . . . .	3429
TASSONI . . . . .	3429
WOLLEMBORG . . . . .	3420
Interrogazioni (annuncio di) . . . . .	3443
(svolgimento di) . . . . .	3410
«Del senatore Mazzoni relativa alla imminente esposizione ispano-americana che si farà in Siviglia» . . . . .	3410
Oratori:	
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	3410
MAZZONI . . . . .	3410
«Del senatore Vicini che desidera sapere se sia consentito a pubblici ufficiali e ad educatori	

di obbligare gli alunni come è avvenuto a Spilamberto (Modena) a togliere i segni tricolori» 3411

Oratori:

CROCE, *ministro della pubblica istruzione* . . . 3411

VICINI . . . . . 3412

Messaggio del Presidente della Corte dei conti 3410

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3445-46

BERGAMASCO . . . . . 3446

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. . . . . 3445-46

SPIRITO . . . . . 3445

Testo coordinato dei disegni di legge sugli affitti e le pigioni . . . . . 3447 *passim*

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 3444

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i sottosegretari di Stato per le finanze e per gli affari asteri.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedo:

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di tre giorni il senatore De Amicis Mansueto per ragioni di ufficio; se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

**Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei Conti ha trasmesso due messaggi.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di dicembre 1920.

« Il presidente della Corte dei Conti  
« BERNARDI ».

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1921.

« Il presidente della Corte dei Conti  
« BERNARDI ».

**Proposta di legge dei senatori Frola, Mazzoni, Mengarini, Bertetti, De Amicis Mansueto, Niccolini Eugenio, e Rizzetti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di ieri gli Uffici hanno ammessa alla lettura una proposta di legge di iniziativa dei senatori Frola, Mazzoni, Mengarini, Bertetti, De Amicis Mansueto, Niccolini Eugenio e Rizzetti, « sulla istituzione di parchi nazionali ».

Questa proposta di legge seguirà il suo corso a norma del regolamento.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Mazzoni: « Al ministro dell'industria e commercio. Intorno ai suoi intendimenti perchè l'Italia tragga il debito vantaggio dalla imminente esposizione ispano-americana che si farà in Siviglia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro d'industria e commercio per rispondere.

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio. L'onorevole interrogante mi domanda quali sieno gl'intendimenti dell'Italia nei riguardi dell'Esposizione che si sta promovendo

in Ispagna, e precisamente in Siviglia. È un fatto che questa esposizione si sta iniziando. Essa ha soprattutto uno scopo, per la Spagna, di avviare e di rendere sempre più intense, direi quasi di rinnovare, le sue relazioni con le vecchie colonie.

Quindi i suoi rapporti sono piuttosto con l'America latina, che con l'Europa. Fatto sta che all'Italia nessun invito, nessuna partecipazione è stata fatta finora, almeno per quanto consta al Ministero, che ho l'onore di presiedere.

Può star certo l'onorevole interrogante, che il Ministero ha dato tutte le istruzioni ai suoi delegati in Ispagna perchè ogni notizia che potesse in qualche modo interessare l'Italia nei suoi rapporti commerciali fosse comunicata. Oltre a ciò saranno avviati tutti quei provvedimenti per l'effetto dei quali l'esposizione di Siviglia riesca ad intensificare sempre più i rapporti commerciali tra l'Italia e la Spagna, fra l'Italia e le vecchie colonie spagnole.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Egli ha inteso la grande importanza che ha per l'Italia il non restarsene assente dalla esposizione ispano-americana che si terrà fra breve in Siviglia, dove sorsero, durante la guerra, splendidi edifici perchè riuscisse magnifica e utile, quale sarà.

La guerra, co' suoi effetti anche sui neutri, ha ritardato l'apertura della esposizione; ma questa è imminente, e vi interverranno, oltre che i presidenti dei singoli Stati sud-americani, tutte le maggiori forze o autorità commerciali e industriali. Non è davvero necessario che qui si rammenti l'importanza che per noi ha l'America meridionale, nè la convenienza che l'esposizione di Siviglia ci trovi vigili e pronti per lo meno come osservatori!

Ringraziando dunque l'onorevole ministro dell'industria e commercio, mi permetto, attraverso lui, di raccomandare anche all'onorevole ministro degli affari esteri che si tenga conto dei rapporti (che da tempo giacciono forse non abbastanza studiati negli archivi del suo Ministero) intorno ai Consolati nostri in Ispagna e specialmente nelle regioni meridionali. Le informazioni assunte ora dall'onorevole ministro dell'industria e commercio sembra che avreb-

bero dovuto pervenirgli assai prima per mezzo di quegli organi che sono gli essenziali in qualsiasi relazione commerciale, e che hanno il dovere di avvertire e di consigliare a tempo.

Fatta questa rapida osservazione, non ho che da ringraziare l'onorevole ministro per le sue parole; e confido che l'Italia, invitata o no, non si lasci sfuggire l'occasione di osservare sistematicamente, anche nell'esposizione di Siviglia, tutto ciò che c'importa sapere della produzione ispano-americana cui si ricollegano tanti nostri interessi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dell'onorevole Di Brazzà al ministro della guerra. Il ministro della guerra e il sottosegretario di Stato al tesoro non sono presenti, quindi l'interrogazione s'intenderà rinviata.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Sono dolente di quest'assenza dell'onorevole ministro della guerra, tanto più che egli mi aveva rinviato al ministro del tesoro. Ad ogni modo attendo la risposta dell'onorevole ministro e non mi oppongo al rinvio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Vicini al ministro dell'interno e al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se sia consentito a pubblici ufficiali e ad educatori di obbligare gli alunni, come è avvenuto a Spilamberto (Modena), a togliere i segni tricolori, considerando così i colori del vessillo nazionale come distintivo di parte; atto che può sembrare parodia della caccia al tricolore, triste impresa che non portò fortuna ai governi tirannici ed all'Austria Asburghese, dall'epoca dei Ducati e dell'occupazione lombardo-veneta sino alle persecuzioni contro gli italiani di Trento e Trieste, nelle quali si sfogava l'ira impotente dell'oppressore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. L'11 febbraio il sindaco di Spilamberto, comune nel quale ebbe prevalenza nelle ultime elezioni il partito socialista, informò per telefono l'ispettore scolastico provinciale che in quella scuola avvenivano continue baruffe tra gli alunni perchè alcuni portavano coccarde

rosse ed altri nastri tricolori, e di avere perciò ordinato che non si portassero in iscuola distintivi di sorta, chiedendo in proposito l'assenso dell'ispettore. L'ispettore rispose approvando il provvedimento del Sindaco, ed ebbe a sua volta l'approvazione del Regio provveditore. In verità, dal racconto particolareggiato che io mi sono procurato dei fatti risulta che unico motivo di quel provvedimento fu il proposito di ristabilire la tranquillità nella scuola. Senza raccontare le vicende delle lotte in quel comune e come alla prevalenza delle coccarde rosse sia succeduta, negli ultimi tempi, quella dei nastri tricolori, basta dire, in conclusione, che il 21 febbraio si sono presentati al Regio provveditore il sindaco di Spilamberto, che si afferma socialista temperato, ed il signor Barozzi, presidente della società patriottica « Pace e Libertà » e perciò dell'opposto partito, il primo dei quali ha dichiarato che egli, nell'ordinare la soppressione dell'uso del distintivo tricolore, non aveva inteso menomamente di recare offesa al sentimento della patria italiana, e il secondo, che i conflitti fra ragazzi di scuola mettono a serio pericolo l'incolumità di questi: ed entrambi hanno d'unita firmata una dichiarazione con la quale confermano di essere stati di pieno accordo nell'impedire l'uso dei distintivi.

Tuttavia, anche dando il debito peso a queste condizioni di fatto e riconoscendo la bontà delle intenzioni che hanno ispirato il provvedimento, resta sempre che non si può in niun modo ammettere che il tricolore, simbolo della patria, sia messo sullo stesso piano di altri distintivi, i quali esprimono tendenze di partiti costituzionali o anticostituzionali che siano. (*Approvazioni vivissime*). Perciò io, appena avuta notizia dei fatti esposti sopra, telegrafai al provveditore agli studi di Modena nei seguenti termini: « A proposito incidente scuola Spilamberto deve riconoscersi legittimo e necessario divieto che insegnanti alunni portino nella scuola distintivi di partito. Ma tricolore italiano non è distintivo di partito, bensì è simbolo della nazione e a nessuno può essere impedito di portarlo in qualsiasi luogo o tempo, e tanto meno nella scuola, educatrice degli animi a sensi civili di amore e devozione alla patria. Vossignoria e autorità scolastiche provvedano in conformità ». (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per dichiarare se è soddisfatto.

VICINI. Io sono soddisfatto del provvedimento che il ministro ha preso e che ristabilisce nelle scuole il diritto di fregiarsi del distintivo della Patria, simbolo di fede, di speranze, di eroismi purissimi: col pensiero rivolto a Modena, auguro che la invocata pacificazione degli animi avvenga senza nuovi lutti e che l'atto compiuto dal ministro valga a far comprendere a tutti che, se possono tollerarsi offese agli interessi, se si può anche rinunciare all'esercizio pieno dei diritti, non può la cittadinanza modenese sopportare nessuna offesa ai sentimenti di patriottismo che l'hanno sempre animata. (*Approvazioni vivissime*).

**Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio, e simili » (N. 126-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha soltanto, come era suo dovere, apportate quelle modificazioni di forma che erano necessarie, per coordinare le varie disposizioni del decreto.

Esporrò quali sono queste modificazioni o trascrizioni che sono state fatte, le quali però non hanno alterata la sostanza degli articoli.

Nell'articolo 1 sono state messe insieme le lettere *a* e *b* che nella stampa erano state accidentalmente separate e che riguardano coloro che hanno un patrimonio superiore al milione ovvero più alloggi nella medesima città.

L'articolo 5 è stato diviso in due parti per euritmia, la prima che disciplina le categorie e la seconda gli aumenti di fitto per le medesime categorie.

Il vecchio art. 6 è stato diviso in due articoli che diventano 7 e 8, e ciò affinché l'articolo 8 raggruppi tutte quelle che si possano

chiamare definizioni; che cosa vuole dire classificazione, chi la deve fare, che cosa s'intende per unica locazione, ecc.

Il vecchio art. 8 scompare del tutto perchè era composto di due commi che non avevano niente a che fare l'uno con l'altro.

Il primo comma si trasforma in art. 22 che contiene materia provvisoria, perchè riguarda il trapasso dal vecchio al nuovo decreto. Il secondo comma invece va in fondo all'art. 8 perchè anch'esso è una definizione, ossia dice che quando uno stesso locale serve per uso promiscuo di studio e di abitazione si ha riguardo all'uso prevalente. L'art. 11 diventa 12; in questo articolo non si sono fatte altre modificazioni se non di pura forma, in quanto che si è detto: « ed in ognuno degli anni di proroga » si è messa questa frase alla prima linea e invece di dire « ai fini di questo articolo alla data del 1° luglio 1921 » si è detto: « alla data iniziale di ognuno degli anni di proroga ». All'articolo 12 *ter*, che diventa 16, invece di « rinnovo » si è scritto « rinnovazione »; l'art. 13 è portato in fine e diventa l'art. 24, perchè va insieme con gli altri articoli che riguardano l'abolizione dei poteri delle Commissioni arbitrali e del Commissario degli alloggi in relazione alle case.

All'articolo 19 si sono fatte modificazioni di forma, perchè in seguito a un emendamento essendo stata introdotta la condizione di dover disporre di un maggior numero di locali di abitazione, questa condizione è stata messa insieme con un'altra che era alcune righe dopo. All'art. 20 all'ultimo comma invece di dire che restano ferme le disposizioni d'un Regio decreto legge 4 gennaio 1920, la cui validità è finita, si richiama un articolo di una legge su questa materia che è quella che deve essere richiamata. All'art. 19 e 20 vecchio che diventano 21 e 22 ci sono alcune modificazioni: invece di « manifestamente », che non aveva significato, si è detto « notevolmente » come era stato chiarito si dovesse dire durante la discussione e si è trasportato qui il primo comma dell'art. 8; l'art. 22 nuovo comprende tutte le disposizioni relative al periodo di transizione con un chiarimento formale. Dopo queste non ci sono più altre modificazioni degne di essere ricordate all'infuori dei soliti richiami degli articoli che cambiano di numero.

VITELLI. Chiedo di parlare  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. L'ultimo comma dell'art. 8 dice: « Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio, o studio o di abitazione ».

EINAUDI, *relatore*. Bisogna correggere: « o di abitazione », e dire « e di abitazioni ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il testo coordinato dall'Ufficio centrale per il disegno di legge, n. 126-A.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

**Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Su questo decreto le modificazioni sono meno importanti; non ricorderà quella che riguarda la divisione degli articoli.

L'Ufficio centrale ha cercato, seguendo il consiglio dell'onorevole senatore De Cupis, di dividere gli articoli troppo lunghi. Inoltre, è stato trasportato in fine l'art. 20, che si riferiva a una disposizione di carattere comune finale tanto al primo come al secondo titolo.

All'art. 11, per ragioni quasi grammaticali, invece di dire « gli sfratti degli inquilini », si è detto: « lo sfratto medesimo ». Così pure nello stesso articolo, nel penultimo comma, invece di dire « a chi potrebbe », si mette « a chi può effettivamente occupare un appartamento », perchè « potrebbe » sembra una parola poco precisa.

All'art. 16, quando il commissario può assegnare un'abitazione disponendo per rimozione dei mobili ove occorra, si è messo « per la rimozione e conservazione dei mobili », come « si è messo per altri articoli.

Nell'art. 18, invece di « alloggiato », si dice « collocato ».

All'art. 33 aggiunto, che diventa l'art. 32, dove era detto « i provvedimenti del commissario del Governo hanno carattere definitivo », si è creduto bene di scrivere « sono esecutivi »; il significato è lo stesso, ma è parsa più chiara la dizione.

All'art. 33 *ter*, che diventa l'art. 18, perchè deve essere trasportato nel primo titolo, invece di dire « naturalmente a norma dell'art. 18 », si dice « secondo i criteri dell'articolo precedente », perchè adesso è l'articolo precedente.

Altre modificazioni importanti non ci sono: il maggior lavoro è stato specialmente quello della trasposizione degli articoli.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi sorge un dubbio nei riguardi dell'articolo 32 dove l'Ufficio centrale ha sostituito la parola « esecutivi » alla parola « definitivi ». Poichè si direbbe « i provvedimenti del Commissario del Governo sono esecutivi », mentre il Senato aveva votato « hanno carattere definitivo ». Ora nella legislazione italiana in materia di giustizia amministrativa, la parola « provvedimenti definitivi » ha un significato importantissimo che è diverso dalla parola « esecutivi ». Esecutivo si riferisce ad uno stato di fatto non ad uno stato di diritto, la parola « definitivo » invece porta un concetto giuridico accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina e dall'autorità. Per questa ragione insisterei perchè si mantenesse la parola « definitivo ».

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. La ragione per la quale si era fatta questa sostituzione, è la seguente. perchè nel secondo comma è detto: « possono però essere impugnati ». Ora come è definitivo se può essere impugnato?

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. I provvedimenti definitivi possono essere impugnati. Ci sono due impugnative. Una impugnativa con ricorso straordinario e una impugnativa presso la IV Sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo.

POZZO. Intendevo dire quanto ha detto l'onorevole ministro e mi associo alle sue osservazioni.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste, quindi resta la dizione di prima.

PRESIDENTE. Allora rimane la parola « definitivi ».

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. L'Ufficio centrale ha accettato di ritornare al testo di prima, altrimenti volevo dire che, in sede di coordinamento, non era possibile modificare il testo da come era stato votato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento di questo disegno di legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

EINAUDI, *relatore*. In questo disegno di legge all'art. 2 è sorta una questione, inquantochè l'ultimo comma dell'art. 2 diceva: « sulla ricusazione e astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione », ma poichè la Commissione arbitrale è riuscita dal voto del Senato composta di cinque membri di cui il presidente è un magistrato, ci siamo chiesti: chi delibera sull'eventuale ricusa del magistrato presidente? È allora si è aggiunto l'ultimo periodo « e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale ». Facciamo presente che questa è un'aggiunta, ma non sapevamo come risolvere altrimenti il problema perchè non si era provveduto a questo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Veramente in sede di coordinamento

non si dovrebbero fare aggiunte e questo è un precedente molto pericoloso, ma ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti separatamente l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, e cioè che all'ultimo comma dell'art. 2 sia aggiunto: » e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale »,

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Continui, onorevole relatore, a riferire sul coordinamento.

EINAUDI, *relatore*. Articolo 6. Si è coordinato l'art. 6 alla lettera c), dell'art. 3, notando che nell'ipotesi di cui alla lettera c) della presente legge invece di dire « cessato » si debba dire « l'uscente avrà diritto » ecc.

All'articolo 7, invece di « nella eventualità di una rinnovazione » si è detto « nel caso di rinnovazione del contratto » ecc.

L'articolo 8 è stato trasportato al posto dell'art. 10 e così l'art. 9 è diventato 8 e l'art. 10 è diventato 9, perchè il 10 ha carattere più generale e quindi si riferisce anche alla materia degli articoli precedenti. Così invece di dire « articoli precedenti » si dice « della presente legge ». E così è compiuto il coordinamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il testo coordinato sui provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali » (N. 293).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione speciale per leggere la sua relazione.

FERRARIS CARLO, *relatore*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi. Col disegno di legge ora presentato alla vostra approvazione il Governo intende fronteggiare il più grave e impellente bisogno dell'erario, quello del disavanzo nella gestione dei cereali: e il

Senato deve accoglierlo con compiacimento perchè esso risponde, nelle sue linee generali, a quegli avvedimenti che da esso furono consigliati nelle memorabili discussioni finanziarie dello scorso settembre.

Il Governo presentando il disegno di legge ha fatto notare che è necessario, per evitare novelle jatture alla pubblica finanza, di metterne in vigore le disposizioni fin dal 1° prossimo marzo. Ed opportunamente avendone il Senato deliberata l'urgenza, la Commissione speciale nominata dal presidente conscia della sua responsabilità vi dà con tutta sollecitudine questa relazione, chiedendo venia se per la brevità del tempo essa è alquanto concisa; ma essa ha essenzialmente lo scopo, non di entrare in tutti i particolari dell'argomento, del quale tratta già ampiamente la relazione ministeriale, ma di illustrarne i punti fondamentali, come l'aspetto finanziario del problema, il prezzo del pane, il conto speciale della gestione dei cereali, aggiungendo qualche apprezzamento di ordine generale.

Allo scopo di mettere bene in luce l'aspetto finanziario del problema e il modo, con cui il Governo propone di risolverlo, prospettiamo lo svolgimento della gestione statale dei cereali per un intero anno.

Il Governo calcola che per il consumo di grano dei non produttori occorranò nell'anno 40 milioni di quintali, dei quali, facendo una previsione forse pessimistica, soltanto 16 si potranno avere dalla produzione nazionale e 14 dovranno essere importati dall'estero.

Colla nuova legge il grano nazionale destinato alla panificazione e alla pastificazione comune sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo medio di costo, comprensivo del prezzo base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione per la quota ad esso afferente. Per la ripercussione, che tale costo ha, come vedremo, sul prezzo del pane, si è introdotto nel prezzo di cessione del grano ai Consorzi una gradualità: il prezzo, infatti, di cessione del grano ai Consorzi granari è fissato per il mese di marzo, in lire 90 per quello tenero, ed in L. 110 per quello duro; passerà nel mese di aprile, con l'aumento del 10 % per i premi e sopraprezzi e del 5 % per le spese di

gestione, rispettivamente a L. 115 e a L. 132,25 e tale si manterrà fino al prossimo luglio, durante il quale mese raggiungerà il prezzo di lire 143,75 e di lire 166,75.

Il risultato di questo sistema sarà che dal luglio in poi lo Stato ricupererà per intero la spesa per il grano nazionale e da questo lato scompare ogni pericolo di disavanzo.

Ma il punto tenebroso e pericoloso è quello del grano estero, del quale si presume dovere in un anno importare, come si disse, ben 24 milioni di quintali. Una esatta previsione del costo del grano estero è impossibile per le variazioni del prezzo nei luoghi di produzione, del cambio, dei noli, e via dicendo. Ma il Governo crede, e così crede la Commissione, che si possa nella previsione partire dal costo attuale di lire 210 al quintale, cosicchè pei 24 milioni di quintali si avrebbe una spesa di 5 miliardi e 40 milioni, a cui devono aggiungersi circa 200 milioni per spese di gestione. Di questi 5240 milioni verrebbero recuperati, colla cessione ai Consorzi granari del grano al prezzo medio di lire 150 al quintale, 3600 milioni, riducendo il disavanzo a 1640 milioni.

Come coprirlo? Il Governo ha nel disegno di legge proposta una serie di provvedimenti tributari che colpiscono il reddito, il patrimonio, i consumi, cosicchè il progetto in esame è, da questo aspetto, di eccezionale importanza.

Il provento da tali gravezze viene, per alcune parzialmente, per altre totalmente, devoluto ad un conto separato del grano, detto nel disegno brevemente anche conto pane, del quale parleremo in appresso; esso provento servirà appunto per colmare il disavanzo suaccennato derivante dal grano estero nella gestione statale dei cereali.

Vediamo partitamente le singole gravezze e il provento che si presume ricavare da esse.

1) Con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, fu istituita pel 1919 una imposta complementare sui redditi superiori a lire 20 mila. Prorogata al 1920 con altro decreto, ora coll'art. 6 del disegno di legge si propone di estenderla al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. Da questa imposta così raddoppiata si presume un provento di 150 milioni, che sarebbe per intero devoluto al conto

pane, trattandosi di maggior provento non di imposta esistente e continuativa ma di imposta rinnovata e raddoppiata a quello scopo. Essa dovrà cessare di esistere con quella di cui subito in appresso e per lo stesso motivo.

2) Colla legge, testo unico, 9 giugno 1918, n. 857, allegato D, fu stabilita un'imposta speciale a carico dei dirigenti e un'imposta speciale a carico degli amministratori di Società commerciali. Tale duplice imposta speciale doveva cessare coll'applicazione della riforma tributaria sanzionata col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162. Ma siccome l'applicazione di tale riforma è stata prorogata al 1º gennaio 1922, la predetta imposta speciale rimane ancora in vigore per 1921 e l'art. 7 del disegno di legge l'applica ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi colpiti, e se ne presume un maggior gettito di 20 milioni da assegnarsi al conto pane.

3) Per l'art. 8 del disegno di legge le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio scadenti nel 1922 e anni seguenti, pur restando ferme nella loro misura, dovranno versarsi con l'anticipazione di un anno, cosicchè nel 1921 si dovranno pagare due annualità. È un onere molto gravoso tanto per le medie che per le grosse fortune e che lo rende una vera imposta patrimoniale anche nei rari casi, nei quali ad un'annualità poteva farsi fronte col reddito: ma il Governo ha creduto che questo mezzo fiscale fosse preferibile ad altri che avrebbero prodotto meno e creato maggiore dissesto ai contribuenti.

Siccome da ciascuna annualità si presume un gettito di 500 milioni, e l'annualità anticipata acquista carattere di addizionale all'annualità normale, così al conto pane saranno devoluti 500 milioni.

4) L'art. 10 raddoppia per l'anno solare 1921 la misura:

a) della tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose;

b) della tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali;

c) della tassa di bollo sulle bottiglie, ed altri recipienti contenenti vini, liquori ed acque minerali.

Il maggior gettito da assegnarsi al conto pane si presume in 100 milioni.

5) L'art. 11 raddoppia per l'anno solare 1921 la misura della tassa che colpisce gli oggetti e le somministrazioni qualificate di lusso e che è regolata dal Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167. L'articolo autorizza il Governo a rivedere e modificare le tabelle A e B dell'elenco annesso a tale decreto. Ma è opportuno notare che il Governo, valendosi delle facoltà concedutegli dallo stesso decreto del 1920, ha già provveduto, con decreto del ministro delle finanze del 16 febbraio corrente, a quella revisione e modificazione, cosicchè per tale parte la nuova legge ha già avuto anticipata esecuzione. Il maggior introito da tale tassazione si prevede in 200 milioni.

6) L'imposta sul vino, che era stabilita nella misura di lire 10 per ettolitro, viene applicata coll'art. 9 nella misura di lire 30 per ettolitro sul vino della produzione 1921-22 e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921. Il provento di tutta l'imposta si prevede in 900 milioni, cioè il triplo del provento che si avrà nel corrente esercizio, nel quale sono già stati introitati circa 250 milioni, e il disegno di legge stabilisce che tutto il provento vada al conto pane. E questa è un'esagerazione, perchè così si sottraggono al residuo conto generale dello Stato ben 300 milioni, mentre al conto pane si doveva devolvere soltanto il maggiore introito, cioè 600 milioni. Ad ogni modo, pur non facendo il calcolo nei termini rigorosi della disposizione di legge, anche la Commissione segue il Governo nell'imputare in questa previsione al conto pane soltanto 600 milioni.

La Commissione esprime poi a proposito del vino un voto. Siccome il disegno di legge col combinato disposto dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 15 dà al Governo facoltà di determinare e variare i limiti di esenzione per il consumo familiare, così la Commissione bramerebbe che il Governo fosse piuttosto rigoroso in materia e non andasse in ogni caso oltre a quanto dispone il regio decreto 19 agosto 1920, n. 1183, dal quale al piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo, da cui il vino proviene, è accordata l'esenzione dall'imposta per il vino destinato esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino a concorrenza di un ettolitro per ciascun mem-

bro della famiglia convivente e di età superiore a 15 anni.

7) E' infine devoluto al conto pane il maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi stabilito coi regi decreti 3 novembre 1920, n. 1517, 1518, 1519. Tale maggiore provento netto viene dal Governo calcolato in 400 milioni.

Riassumendo, gli introiti da assegnarsi al conto pane sarebbero:

1. per l'imposta complementare sul reddito . . . . .	milioni 150
2. per l'imposta speciale a carico di dirigenti ed amministratori di società commerciali . . . . .	» 20
3. per l'imposta sul patrimonio . . . . .	» 500
4. per la tassa di bollo sui gioielli, profumerie, bottiglie, ecc. . . . .	» 100
5. per la tassa sugli oggetti di lusso . . . . .	» 200
6. per l'imposta sul vino . . . . .	» 600
7. per il maggior provento dei tabacchi . . . . .	» 400
	<hr/>
	Totale milioni 1970

e siccome il presunto disavanzo nella gestione grano sarebbe di . . . » 1640  
così si avrebbe un residuo attivo di . . . . . milioni 330  
ed il disavanzo sarebbe debellato. (*Commenti*).

Taluno dei membri della Commissione ha fatto qualche riserva sul calcolo dei maggiori introiti. Così, mentre opina che il provento dell'imposta complementare sul reddito possa prevedersi non in soli 150 ma in 180 milioni, crede d'altra parte che la revisione delle denunce per l'imposta straordinaria sul patrimonio non possa essere così prossima e così efficace da far salire presto il provento di un'annualità, previsto in 360 milioni in base alle denunce, a 500 milioni; del pari gli parve troppo ottimistico il calcolare a 200 milioni il gettito della tassa che colpisce gli oggetti di lusso e che si applicherà soltanto dal 1 marzo ed è quindi nuova, e il calcolare a 400 milioni il provento netto degli aumenti del prezzo dei tabacchi sanzionato nel novembre pp. Sembrerebbe quindi che la previsione delle entrate debba diminuirsi di una cifra fra i 250 e i 300 milioni. Ma anche questa riduzione non altererebbe il risultato finale dei

provvedimenti, perchè il disavanzo della gestione dei cereali rimarrebbe sempre colmato.

Del resto la speranza è una Dea che non deve essere bandita dal mondo politico perchè essa può tener saldo l'animo di un popolo come conforta l'animo dell'individuo.

Se il sole, pel quale, come dice il poeta,

curva la vasta messe d'oro  
freme e la falce chiama,

dopo aver soccorso all'opera dell'uomo farà in quest'anno maturare copiose le spiche all'interno e all'estero, noi per la cresciuta produzione nazionale dovremo importare meno grano, per la cresciuta produzione estera troveremo ribassato il prezzo del grano forestiero. Per il progressivo assestarsi delle condizioni economiche e finanziarie dei vari paesi e delle relazioni economiche e finanziarie internazionali, come sono già diminuiti i noli, potremo veder moderarsi i cambi. E se anche le altre derrate alimentari, come la carne, il pesce, i legumi, le frutta, potranno prodursi più copiose e venderci a più mite prezzo, il che sarà desiderata conseguenza dell'intensificarsi e dell'industrializzarsi del lavoro degli agricoltori e dei pescatori, anche il pane potrà entrare in minore proporzione nel quotidiano nutrimento popolare e così potrà farsene risparmio.

Auguriamoci che queste circostanze si avverino ed esse saranno un forte rinfranco dello Stato nella eliminazione del disavanzo per il prezzo politico del pane. (*Vive approvazioni*).

E ora fermiamoci, con qualche particolare, appunto su questo argomento.

Abbiamo già detto che i cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione comune o comunque alla alimentazione umana saranno, escluso il riso, ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione. Questo dispone l'art. 2 del disegno e tale articolo non deve essere dimenticato nel suo contenuto perchè dovrà essere spesso richiamato nel seguito. Così al prezzo medio di requisizione si farà un aumento del 10 % corrispondente al carico medio dei premi e sopraprezzi regionali e del 5 % per spese di gestione.

Siccome il prezzo del pane si conformerà a tale prezzo del grano e quindi dovrà essere aumentato in confronto del prezzo attuale, così, come già sopra abbiamo avvertito colla citazione delle cifre precise, il prezzo di cessione raggiungerà il suo massimo soltanto gradatamente, e questo avverrà nel prossimo luglio. In questo mese, dato tale prezzo del grano, il prezzo del pane, nell'ipotesi che se ne confezionasse di una sola forma, con farina abburattata come attualmente, aumenterà di circa 30 centesimi al chilogramma, senza che se ne possa indicare un prezzo unico preciso, dati i diversi costi di macinazione e di panificazione nelle diverse regioni d'Italia per il che il prezzo oggi varia da un minimo di lire 0,80 a lire 1,30 al chilogramma. Ma quel prezzo massimo sarà passeggero, dati gli avvedimenti contenuti nel disegno di legge allo scopo di attenuarlo quanto più è consentito dalle condizioni della gestione.

Vediamo infatti quanto è prescritto per periodo transitorio e di esperimento che va dal marzo a tutto giugno, e poi quello che potrà verificarsi in luglio, quando sarà raggiunto lo stato normale, e dopo.

Il disegno di legge autorizza il Commissario dei consumi a disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi, e i prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi, determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme. Questo come norma fondamentale.

Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di lire 90 al quintale, e quello duro al prezzo di lire 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito all'articolo 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.

La misura di tale cessione sarà stabilita, per ciascuna provincia, dal Commissariato generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confe-

zione di pane a forme piccole ed, occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'articolo 2.

Senonchè anche quando debba farsi la integrale riscossione di tali prezzi di cessione, sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

Inoltre è data facoltà al Commissario generale di elevare, nelle provincie in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano quale stabilito all'articolo 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle provincie meridionali ed alle isole.

Come si scorge, anche quando il prezzo di cessione dei cereali ai Consorzi avrà raggiunto dal luglio in poi il suo massimo e corrisponderà al prezzo medio di costo del cereale nazionale, non si dovrà necessariamente commisurare il prezzo del pane popolare a tale costo, perchè il Commissariato potrà diminuirlo compensando la perdita, che ne potrà derivare, cogli utili rica-

vati dal maggior prezzo di cessione per la confezione del pane a forme piccole e più ancora di quello delle paste alimentari speciali, di biscotti e di dolci e di altri generi di consumo speciale, il quale ultimo dovrà essere non inferiore al costo del grano estero. E si noti che tali utili possono anche essere abbastanza elevati, perchè ad esempio dalla vendita per la confezione di biscotti e di dolci si può ricavare un prezzo notevolmente superiore al prezzo di costo del grano estero: così già ora si vendono farine per tali scopi ad un prezzo superiore alle lire 480 al quintale, e si è obbligati a non soddisfare interamente le richieste per non sottrarre troppo grano alla panificazione comune.

A questo punto però la Commissione, mentre fa plauso alla proposta di differenziare i prezzi, sia in generale sia per alcune provincie o regioni, del pane a forme grosse e del pane a forme piccole (le quali ultime secondo l'esperienza potranno essere fatte con farina ad abburattamento comune o ad abburattamento speciale), crede opportuno di rivolgere al Commissario degli approvvigionamenti una raccomandazione, cioè che la differenza di prezzo fra le forme grosse e le forme piccole non sia soverchia. È necessario che non sia soverchia sul principio per indurre più facilmente le persone agiate e anche i lavoratori manuali ad alto salario di preferire le forme piccole: è necessario che non sia soverchia neppure in seguito per evitare che al cessare della gestione statale dei cereali, che è da augurare non lontana, si verifichi uno sbalzo troppo sensibile fra il prezzo politico e il prezzo economico del pane.

Ma la vostra Commissione vorrebbe ancora che la sua parola espressa in questa relazione uscisse dai limiti dell'aula del Senato e fosse sentita dalle classi lavoratrici e dalle classi povere.

Esse così apprenderebbero che il prezzo del pane, specialmente di quello di consumo popolare, dopo l'attuazione della nuova legge, se anche un po' più elevato di quello attuale, sarà dovuto in larghissima parte allo spirito di sacrificio dei contribuenti appartenenti alle classi medie e ricche, sulle quali ricadranno i nuovi oneri tributari sui redditi, sul patrimonio, sui consumi di lusso. (*Vivissime approvazioni*).

Ma esse apprenderebbero anche un'altra cir-

costanza che non fu messa nella dovuta evidenza in tutte le discussioni finora avvenute.

Da lungo tempo i salari degli operai non sono di fatto assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, e tale esenzione, dato l'alto saggio attuale di molti salari, costituisce una condizione privilegiata. (*Vive approvazioni*).

Tale condizione sarebbe cessata se fosse andata in vigore col 1º gennaio 1921 la già ricordata riforma tributaria sanzionata col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162: ma col decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1542, l'applicazione per giustificate ragioni fu rinviata al 1º gennaio 1922. Così per quest'anno ancora gli alti salari continueranno a godere di quella esenzione. E a coloro, che li percepiscono, dovrebbe sembrare un dovere di compensare l'erario per quella perdita subendo senza rimpianti il lieve onere che alla loro economia domestica verrà dal mite aumento del prezzo del pane. (*Ripetute approvazioni -- Applausi*).

Ed ora poche considerazioni sul conto speciale del pane più volte ricordato.

L'art. 14 del disegno di legge dispone:

« Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il Tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge ».

La creazione di questo conto separato può essere suscettivo di critiche. Ed invero la sola sua utilità è di mettere in evidenza, nella grande congerie di cifre che costituiscono la contabilità dello Stato, le condizioni particolari della gestione statale dei cereali e di fare più facilmente conoscere i miglioramenti che nella medesima potranno apportare i provvedimenti in esame. Ma ne deriveranno difficoltà contabili e pratiche che rendono problematica quell'utilità. Così, come abbiamo già avuto occasione di dire, per l'art. 13 del disegno di legge è devoluto al conto pane un maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, nn. 1517, 1518, 1519. Ma trattandosi di aggravio, che si addentellò sui prezzi precedenti, e che può avere anche prodotto nei primi tempi una contrazione invece che un aumento di consumo e

quindi una perdita invece che un maggiore provento, si comprende difficilmente come si possa determinare quel maggiore provento netto che a termini dell'articolo deve devolversi al conto pane. Inoltre già sopra abbiamo osservato che con manifesta esagerazione il disegno di legge assegna al conto pane tutto il provento dell'imposta sul vino mentre un terzo di esso, corrispondente all'attuale imposta di lire 10, doveva lasciarsi al residuo conto generale dello Stato.

Ad ogni modo, sopra abbiamo espressa la speranza che la gestione statale dei cereali possa cessare a non lontana scadenza; col cessare di tale gestione scomparirà anche il conto speciale.

E qui la relazione potrebbe aver termine se non fosse conveniente, secondo il parere della Commissione, di richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 15 così formulato:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti ».

Le facoltà così concesse al Governo del Re sono realmente di una eccezionale gravità: è il sistema dei regolamenti-legge per delegazione legislativa sostituito al sistema dei decreti-legge d'iniziativa del Governo.

Si potrà osservare che una simile disposizione fu già inserita nelle leggi per la nomina dei titoli e per l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra. Ma in quelle leggi si sanzionò un importante temperamento: per la formazione delle norme di esecuzione fu posta a fianco del Governo una Commissione, sia pure soltanto consultiva, composta di tre senatori e di tre deputati. Inoltre si trattava di due provvedimenti speciali ben determinati.

Nel disegno di legge in esame non solo non vi è la garanzia della Commissione interparlamentare, ma si autorizza il Governo a disciplinare con pieni poteri una pluralità di tributi sui redditi, sul patrimonio e sul consumo: e

questo sembra veramente eccessivo. Si confida che il Governo, presieduto da chi ha pronunciata fra il plauso generale acerba condanna dei decreti-legge, voglia usare di quelle facoltà colla massima cautela. (*Approvazioni*).

Ed ora, onorevoli colleghi, alla vostra Commissione non resta che raccomandarvi la sollecita ed integrale approvazione del disegno di legge. Così asseconderemo l'opera riparatrice del Governo che ha saputo vincere un'aspra battaglia (*applausi*) e difficoltà gravissime per la ricostituzione della finanza e il pareggio di una importantissima gestione. (*Applausi*). E in pari tempo manifesteremo la convinzione, che non sarà smentita dai fatti, perchè grandi sono le virtù del nostro popolo, cioè che tutte le classi sapranno subire le nuove gravezze con sentimento doveroso di sacrificio agli interessi supremi della patria. (*Vivissimi, prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario legge:

(V. Stampato N. 293).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

WOLLEMBORG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG. Pochissime parole che non varcheranno i limiti di una semplice dichiarazione di voto. Pochissime parole, soltanto per rammentare, più che al Senato, a me stesso i dubbi e le riserve non lievi che, intorno a molte delle disposizioni contenute in questo disegno di legge, io ebbi ad esprimere, poche settimane fa, in questa Camera. E sebbene, in più punti, il primo disegno da me allora preso in esame possa considerarsi migliorato; come, fra l'altro, per l'abbandono della parte che sarebbe riuscita a promuovere non il progresso della nostra agricoltura ma la sua degenerazione; non sono tuttavia persuaso della infondatezza di quei dubbi e di quelle riserve.

Per buona ventura, a render men grave il problema che ci occupa, più che lo sforzo legislativo, vale ora la provvidenza della natura, con gli abbondanti raccolti extra-europei, insieme con il ribasso di noli.

Dopo ciò, devo anche dire come io bene

intenda e comprenda i motivi eminentemente politici che possono oggi consigliare al Senato la rapida ed integrale approvazione di questo disegno di legge; il cui carattere, del resto è assolutamente transitorio. E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Il disegno di legge che ci sta dinanzi è venuto a noi dall'altro ramo del Parlamento dopo lunga vicenda di ostacoli e discussioni, non tutte utili nè feconde di tecnici perfezionamenti.

Lo scopo che il Governo si proponeva con i complessi provvedimenti era quello di sistemare la gestione statale dei cereali, quello di diminuire, se non di togliere di mezzo completamente, il grave onere che pesa sulla nostra finanza e sulla economia nazionale per la vendita del pane a prezzo inferiore al suo costo.

Il concetto informatore delle proposte del Governo è quello che il pane debba essere venduto a un prezzo corrispondente al prezzo di requisizione del grano nazionale, lasciando poi a nuove imposte e ad altri mezzi di compensare la perdita che lo Stato incontra per l'acquisto del grano all'estero.

La Camera ha portato una sola importante modificazione al programma governativo: ha confermato la differenza delle due qualità del pane a forma grossa e a forma piccola, differenza che era già accennata nel progetto governativo, ma che nel progetto approvato dalla Camera dei deputati viene sistemata nel senso che si dà facoltà al Commissariato di variare i prezzi del grano ceduto ai Consorzi per le due qualità di pane, di modochè il maggior prezzo che si ricava dal grano destinato alle forme piccole vada a vantaggio dell'altro pane, ossia del pane popolare, diminuendone il costo. Tanto il progetto originale, quanto quello votato dalla Camera, hanno per base la conservazione del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi, dei Consorzi granarii e di tutto l'organismo burocratico che, nato durante la guerra, vige ancora in grande parte, con calmieri, prezzi di imperio e altri vincoli di simile specie, che io non credo giovevoli alla economia nazionale.

Più volte in questa Camera e in qualche giornale ho accennato alla poca fiducia che ripongo in questi organismi. I prezzi dei cereali

nel mercato mondiale vanno diminuendo; i noli sono di molto scemati; nuovi mercati si aprono; non è quindi azzardato presumere che, se si lasciasse aperto il mercato alla libera concorrenza, salvo un periodo transitorio nel quale il prezzo del pane forse salirebbe anche a lire 2.50 il chilogramma, si avrebbe in breve tempo un prezzo minore di quello che si otterrà con gli attuali provvedimenti. Il maggior prezzo del grano farebbe diminuire automaticamente il consumo sopprimendo lo spreco che attualmente se ne fa per l'alimentazione del bestiame e per altri usi ed ecciterebbe anche i proprietari a più intense colture, sicchè il nostro suolo sopprimerrebbe in maggior misura alle necessità della alimentazione.

Gli importatori privati di grano dall'estero, sotto lo stimolo del tornaconto individuale, riuscirebbero, come in passato, a provvedere il grano mancante a condizioni migliori di quelle che ottiene lo Stato, perchè saprebbero trattare gli acquisti nei momenti più opportuni, approfittando di noli di ritorno, e saprebbero anche ottenere patti favorevoli nello stesso cambio della moneta. Si sa infatti che esportatori americani e inglesi vendono le loro merci a commercianti italiani a prezzi di cambio inferiori a quelli quotati dalle borse, in virtù di combinazioni che solo i privati, e non lo Stato, possono avere.

Lo Stato è in generale un cattivo commerciante. Intorno allo Stato, che è un cliente sicuro, per grosse partite e senza concorrenti, si aggira tutta una serie di speculatori e di uomini d'affari i quali riescono a realizzare grossi guadagni, anche leciti, ma che sarebbe desiderabile di poter evitare lasciando ai privati l'iniziativa alacre e responsabile, perchè ne avrebbero maggior vantaggio il contribuente e il consumatore. Non ricorderò i fatti dolorosi noti a tutti del commercio del pecorino, le grosse partite di merluzzo, di legumi, di cereali, di carne in conserva e di altri generi che sono state provviste in grande quantità e che sono andate a male senza vantaggio di alcuno, anzi con danno della popolazione e dell'erario.

Ho letto in qualche giornale che si tratta di abolire il monopolio del caffè sostituendolo con un aumento di dazio doganale. Saluterei con

gioia questo fatto, perchè finalmente torneremo ad avere del caffè buono a prezzo minore.

E mi si permetta di accennare che se si venisse al libero commercio del caffè, ciò gioverebbe grandemente al porto di Trieste, che era il vero emporio commerciale del caffè per l'Europa centrale.

L'on. Soleri, che ha parlato ultimamente al Senato con accento di convinzione e di fede, non si dorrà se io critico liberamente la istituzione cui egli presiede.

Egli stesso ha ammesso nei suoi discorsi e nei suoi scritti, che non tutte le aziende del Commissariato vanno perfettamente. Nella stessa requisizione del grano ha ammesso che ci sono 6 milioni di quintali (non è una cifra spregevole, è un terzo dell'importazione che si faceva prima della guerra) che si dovrebbero requisire e che sfuggono alla requisizione e vanno clandestinamente destinati al nutrimento del bestiame e ad altri usi contrari al pubblico interesse.

Non parliamo della spesa di gestione del Commissariato. Dai bilanci non si possono rilevare con esattezza, ma si è detto che la spesa per il Commissariato e per i Consorzi agrari sommi a 360 milioni di lire all'anno. Un milione al giorno!

E notiamo che, come ho già detto, il progetto di legge dà facoltà al Commissariato di migliorare il prezzo del pane popolare mediante accreditamento del guadagno che si fa col maggior prezzo del grano ceduto ai Consorzi per il pane di forma piccola. Pensate alla complicata contabilità che si dovrà tenere per accertare e accreditare simili guadagni. Le spese di questa contabilità assorbiranno una gran parte dell'utile. Al contrario, se si tornasse al commercio libero, tutte le spese della ingombrante organizzazione statale sparirebbero, e i prezzi scenderebbero con i vantaggi cui ho accennato.

L'onorevole Commissario generale promette di dare per il 1° luglio il bilancio del Commissariato. Non so se egli sarà in grado di mantenere questa promessa, ma ciò che più mi preoccupa è il timore che si voglia eternare l'istituzione, come fa supporre quanto si stabilisce all'art. 14 del progetto di legge, dove si parla di un possibile ammortamento del conto del grano. Ma come si vuol fare questo ammortamento? Con i guadagni da farsi sul pane a prezzo superiore al costo?

Desidererei qualche spiegazione su questo argomento, perchè temo le conseguenze finanziarie ed economiche del prolungarsi di una istituzione, alla quale auguro di vivere senza nuocere, per il più breve tempo possibile. Non aggiungo altro su questo tema, e passiamo alle imposte.

Piace ai demagoghi dei vari partiti di trarre occasione dall'aumento del prezzo del pane per gridare, al solito, contro gli sfruttatori, contro gli affamatori del popolo, contro i proprietari, lanciando anche qualche non benevola frecciata al nostro alto Consesso, al quale tuttavia credo che molti degli estremisti, presaghi della non lontana fine, accedrebbero volentieri.

Si è detto e stampato che questa legge reazionaria sarà votata con plauso dal Senato, perchè il peso di essa grava su le spalle dei proletari, mentre gli agiati non ne avranno alcun onere.

Ora la verità è precisamente l'opposto.

L'aumento del prezzo del pane per i cosiddetti proletari che fumano sigari e sigarette a prezzi quintupli di quelli anteguerra e bevono vino da quattro lire al litro è assai minore dell'aggravio che peserà sugli agiati con l'enorme fardello di due miliardi d'imposte vecchie raddoppiate, o di nuove imposte. Noi non ci rifiutiamo di pagarle, ma abbiamo pur diritto di respingere le ingiuste e infondate rampogne di chi cerca ogni occasione per denigrarci. Soltanto brameremmo che i denari raccolti con le imposte fossero spesi bene. Ora se col libero commercio del grano e del pane si fosse potuto risolvere il grave problema abolendo il prezzo politico, le nuove imposte avrebbero potuto servire a colmare il residuo del nostro sbilancio statale, che anche dopo risolta la questione del pane, rimarrà ancora di oltre quattro miliardi.

Quanto all'imposta sul vino, rivendico a me in parte il merito, e l'onorevole Facta lo ricorderà, di averla proposta e ritengo che da essa potranno venire grandi vantaggi all'erario. Il prezzo del vino è tale che l'imposta è pienamente giustificata.

Dove non sono d'accordo col Governo è in quell'articolo (il 9) dove si parla della nuova burocrazia da impiantare per l'esazione.

L'imposta del vino non è ancora definitiva; si può accettare ora che i prezzi sono alti, ma col ritorno di prezzi normali potrà venire abolita o modificata. Andiamo piano prima di sta-

bilire una nuova numerosa burocrazia e procuriamo, per esempio, di destinare all'esazione dell'imposta sul vino parte del personale del Commissariato approvvigionamenti e consumi.

Sarebbe anche necessario di limitare il numero delle osterie dove si consuma molta parte di quei guadagni che un tempo il popolo convertiva in risparmi.

Mi piace di ricordare Giacomo Boni che in mezzo agli studi e alla contemplazione della classica antichità, trova tempo di dedicarsi ad argomenti di indole sociale ed ha pubblicato studi interessantissimi sul vinismo e sugli sforzi che altri paesi fanno per limitare il consumo del liquore caro a Bacco. Anche noi dobbiamo preoccuparcene, perchè l'abuso del vino porta alle malattie più terribili che minacciano l'umanità.

Noi esportiamo pochissimo vino, e malgrado il prezzo altissimo, lo consumiamo quasi tutto all'interno.

Non discenderò ad altri particolari di questo disegno di legge. Credo che il Senato sarà quasi unanime nel votarlo, perchè noi tutti siamo compresi della necessità di definire in modo anche non perfetto una questione che incombe sinistramente su la nostra economia e su la finanza, sul credito all'interno e all'estero. Verrà poi il momento di fare una discussione completa nella quale si dovranno esaminare tutte le condizioni della nostra finanza, tutti i decreti legge che passano sotto il nome del loro iniziatore, il ministro Meda, e in parte sono stati applicati empiricamente, in parte sospesi, creando uno stato d'incertezza nocivo sia all'economia generale, sia all'economia dei contribuenti. È bene sistemare la nuova organizzazione delle imposte dirette, e fare in modo che i redditi siano accertati con maggiore esattezza, nell'interesse dello Stato, e dei cittadini.

Allora esamineremo anche il grande passivo della nostra gestione ferroviaria e dell'azienda postelegrafonica che vanno, come ben sa il Governo, molto male. Mentre si parla di crisi dell'industria meccanica, credo che il Governo dovrebbe provvedere con le stesse industrie private alle riparazioni delle vecchie locomotive e alla fabbricazione di nuove per togliere una delle cause principali della deficienza del servizio ferroviario. Passato questo momento in cui per assoluta necessità dobbiamo approvare provvedimenti di somma urgenza, pur

non ritenendoli perfetti, riserviamoci di discutere in altra occasione quelle complete riforme amministrative e tributarie che possano giovare alla salvezza dell'economia, della finanza e del credito nazionale. (*Approvazioni*).

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Spero di riuscire brevissimo questa volta, perchè ho intenzione di fare soltanto due raccomandazioni: una riguarda l'art. 15, l'altra l'articolo 12 del disegno di legge. Ambedue questi articoli, se non vado errato, costituiscono, almeno per la maggior parte, una novità introdotta dall'altro ramo del Parlamento in questo disegno di legge. E quindi, poichè questi due articoli non costituiscono una novità grandemente lodevole - già di questa opinione si è fatto eco il relatore della Commissione speciale per quanto riguarda l'articolo 15 - le raccomandazioni che io dovrò fare sono tali, che forse anche il Governo potrà accoglierle tanto più facilmente in quanto si tratta di una materia di cui la responsabilità iniziale non rimonta ad esso.

L'articolo 15 costituisce certamente, come già ha osservato l'onorevole Carlo Ferraris, una novità grandissima nei nostri ordinamenti, in quanto che nella sua sostanza dà al Governo pieni poteri, quasi assoluti, in materia tributaria. Sebbene si possa, sotto un certo riguardo, dire che questi poteri sono limitati al fine della attuazione della presente legge, tuttavia, se non questo, un altro Governo potrebbe magari dare un'altra interpretazione a questo articolo 15: onde è opportuno che parta anche dal Senato una raccomandazione, affinchè questo articolo sia interpretato nella maniera la più restrittiva possibile.

Dopo aver fatta questa raccomandazione generica, debbo fare alcune osservazioni di indole subordinata riguardo all'uso che di questo articolo non lodevole si potrebbe fare. Anche degli articoli che meno meritano approvazione si può trarre qualche partito.

Una prima osservazione in merito all'articolo 15 è che forse il Governo potrebbe trarne argomento ad alleviare il peso del raddoppiamento dell'imposta patrimoniale, per quelli tra i contribuenti che si trovassero, a suo giudizio, in condizioni tali da esserne specialmente meritevoli: voglio accennare a quei contribuenti

che hanno un patrimonio che poco si discosta dalle 50 mila lire e che, per essere tutto o quasi tutto costituito di titoli a reddito fisso e specialmente di titoli pubblici, è tale da essere stato valutato per una cifra superiore a quello che è il suo valore reale. Io, ripetute volte, ho ricevute lettere strazianti, che commuovevano fino alle lacrime, di vecchi, non pensionati, ma di vecchi professionisti e commercianti che avevano lavorato tutta la loro vita e che, a 60 o a 70 anni, si erano ritirati con un piccolo peculio dalle 50 alle 100 mila lire.

Con questa somma che un tempo dava mezzo a due vecchi di poter modestamente vivere, oggi più non si vive e il raddoppiamento dell'imposta patrimoniale in questa condizione potrebbe essere causa di sacrificio assolutamente insopportabile. Quale differenza vi è tra la pensione vera e propria, la quale è esente dalla imposta patrimoniale ed i piccoli patrimoni che per i non pensionati tengono precisamente luogo di pensione?

Poichè l'art. 15 dà al Governo facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti, faccio viva raccomandazione al Governo stesso affinché veda se in date particolari circostanze specialmente pietose, possa concedersi qualche mora al raddoppiamento di tributo.

Un altro punto sempre in merito all'art. 15 è degno di essere rilevato: l'uso che il Governo potrà fare della facoltà di coordinamento in rapporto a talune altre imposte che sono disciplinate in questo disegno di legge. Voglio accennare a quella contenuta nell'art. 7 ed alle altre degli articoli 10 e 11; imposte speciali a carico di dirigenti, imposte di bollo e imposte sulle gemme, sui gioielli e sugli oggetti di lusso. Di tutte queste imposte io non chiedo meno che sia diminuita l'incidenza, anzi presumo che essa sia mantenuta integra. Chiedo però che il Governo tragga partito dall'art. 15 per aumentare le sue entrate finanziarie, pur cercando di fare in modo che i contribuenti non siano inutilmente tassati. Ad esempio, a proposito dell'art. 15, mantenendo invariata la incidenza e il reddito, e il raddoppiamento dell'imposta che dall'art. 7 è portata, desidero richiamare l'attenzione del Governo sopra l'opportunità di evitare che si applichi una disposizione che durante la legislazione di guerra

fu introdotta e che rende assolutamente obbligatoria la rivalsa da parte degli enti che pagano stipendi e interessenze ai dirigenti. Gli amministratori ed i dirigenti di Società i quali in sostanza non sono altro che lavoratori, i quali qualche volta impiegano tutta la loro giornata nel lavoro, perchè debbono, quanto alla rivalsa, essere trattati diversamente da tutti gli altri lavoratori?

A questi la finanza concede di venire a patti coi loro datori di lavoro, cosicchè i due si ripartiscono tra di loro l'imposta come meglio credono. Invece per i dirigenti no. Essi devono subire necessariamente la rivalsa dell'imposta ed è ad essi proibito di farsi aumentare l'interessenza in modo da essere indennizzati, almeno in parte, dell'imposta pagata.

Ciò produce l'effetto che essi spesso ricevono uno stipendio netto inferiore a quello che essi pagano all'ultimo dei loro commessi.

Io non chiedo che l'imposta debba essere variata; chiedo soltanto al Governo se non creda sia conveniente consentire che sia tolto l'obbligo assoluto della rivalsa. Che la rivalsa si faccia o meno, non interessa direttamente la finanza.

L'obbligo di far pagare assolutamente l'imposta ai dirigenti ed il divieto alla società di accollarsela danneggia il Tesoro, in quanto se le società potessero accollarsi l'imposta dei loro dirigenti, sarebbe più facile il pagamento della imposta medesima e si renderebbero meno facili gli accorgimenti per eludere l'imposta stessa. Ove non sia esercitata la rivalsa, il gettito finanziario dell'imposta contemplata dall'art. 7 invece di essere quello soltanto dei 20 milioni, potrebbe anche essere di 30 e più milioni. Con questo intendimento, di fare cosa vantaggiosa alla finanza di evitare un inutile danno a qualcuno di coloro che realmente faticano a dirigere un'azienda, raccomando di studiare l'argomento della rivalsa, cosicchè quella speciale disposizione, la quale non trova neppure riscontro per altri contribuenti, possa essere opportunamente temperata.

Dell'articolo 15, il Governo potrà valersi per applicare le imposte stabilite cogli articoli 10 e 11: queste sono imposte destinate a un grande avvenire. Io ritengo che tanto l'imposta sui gioielli, quanto quella sugli oggetti di ornamento, ecc., siano destinate a dare col tempo

assai di più di quello che si prevede nella stessa relazione governativa. Sono imposte il cui gettito, in non lungo volgere di tempo, potrà dare qualche cosa intorno al miliardo di lire. A questo riguardo forse sarà opportuno vedere se non convenga mutare i metodi di accertamento, in quanto oggi, il metodo di tassazione vigente, e cioè all'atto singolo di vendita incontra gravi difficoltà. Con esso si facilita, anzi si spinge il venditore ed il compratore alla frode fiscale, e cioè a far figurare il valore degli oggetti venduti inferiore al limite minimo.

Altri metodi potrebbero essere escogitati: fra cui quello adottato in Francia, e basato sulla cifra globale di affari. Come è disciplinata in Francia tale disposizione, non potrà certamente rendere quanto i suoi autori si ripromettevano; essi speravano di ottenere 5 miliardi e non ne otterranno che due e mezzo o tre. In ogni modo però il rendimento è sempre tale, e tale da meritare che anche in Italia si studi l'opportunità di adottare la tassazione basata sulla cifra globale d'affari.

L'articolo 15 del disegno di legge dà appunto al Governo la facoltà di variare la forma di applicazione dell'imposta; sicché confido che il Governo dovrà tener conto della mia raccomandazione.

E passo ad un'altra raccomandazione la quale riguarda l'art. 12. Questo articolo è stato introdotto, direi quasi, come un bolide in una delle più improvvisatorie sedute della Camera dei deputati per opera di un egregio parlamentare, degno di stima anche per la sua conoscenza pratica dei mercati finanziari. Ma in questa occasione la proposta che egli ha fatto non è stata delle più felici; ed io confido che il Governo l'avrà accettata soltanto per facilitare la discussione. Si tratta della proposta di prendere i provvedimenti necessari perchè « il prezzo dei consumi di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato, sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane ».

Ciò non corrisponde a quei principi i quali dovrebbero essere osservati per cortesia internazionale. Il nostro paese, il quale non vive certo sull'industria dei forestieri, ma non deve neppure questa industria respingere, dovrebbe vedere con un certo timore l'applicazione di un

concetto, che potrebbe attrarre verso altri paesi correnti di cittadini stranieri e correnti monetarie, le quali potrebbero invece riuscire utili al ristabilimento della nostra situazione finanziaria. Ciò da un punto di vista generale; dal punto di vista dell'applicazione ritengo l'articolo 12 pressochè inapplicabile, a meno che non lo riduciamo ad una di quelle tasse di soggiorno, che già esistono nella nostra legislazione e che potrebbero essere alquanto aggravate, sugli stranieri che soggiornano nelle varie stazioni balnearie e climatiche nel nostro Paese. Ma all'infuori di questa applicazione, non so capire in qual altro modo possa essere lo scopo dell'articolo 12 aggiunto, inquantochè la sua applicazione precisa richiederebbe che i venditori di oggetti di consumo (abiti, scarpe, ecc.) debbano fare calcolo che neppure gli studiosi più accurati, dopo indagini complesse e difficilissime, possono fare; dovrebbero cioè fare il calcolo di quanto aumenti il cambio in rapporto ai singoli oggetti venduti od alla nazionalità del compratore. Quando poi lo studio fosse fatto, sarebbe sempre studio erroneo, il quale condurrebbe a risultati sbagliati, inquantochè non è sempre certo che quando aumentiamo del cambio il prezzo della merce italiana, otteniamo un prezzo uguale a quello che la stessa merce ha all'Estero. Infatti i prezzi d'Italia si equilibrano già alla lunga con quelli esteri. Un vestito che a Londra è venduto per tre sterline, in Italia costa sempre tre o quattro cento lire. Già si compra cioè in Italia ad un prezzo che comprende il cambio sulla valuta estera. Perciò lo straniero che paga merci in Italia, in moltissimi casi, se non sempre, soffre già tutti gli oneri derivanti dal cambio.

L'articolo 12 presenta poi un altro pericolo del quale credo forse che il suo proponente non si sia sufficientemente preoccupato.

Dice infatti l'articolo 12 che il Governo è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane. Se lo si volesse applicare noi fomenteremmo ritorsioni da parte di legislatori esteri a tutto nostro danno. Potrebbe infatti trovarsi in ciò da parte degli xenofobi, i quali abbondano anche nei

paesi esteri, argomento per respingere la esportazione italiana in paesi di moneta a corso elevato. Già noi siamo accusati di far una specie di *dumping* dalle nostre merci valutate in lire calanti sui mercati aventi una moneta a corso elevato. Perché dare a quei paesi con l'applicazione di questa disposizione (che spero non si farà) il pretesto di avvalorare le tendenze xenofobe che esistono anche altrove, e di aumentare il dazio protettivo contro le nostre esportazioni?

Queste le due raccomandazioni che desideravo di fare in occasione della discussione del presente disegno di legge.

Per ciò che si riferisce al complesso del disegno di legge non posso che associarmi completamente a quanto si dice nella bellissima relazione scritta dall'onorevole senatore Carlo Ferraris, a nome della Commissione speciale della quale mi onoro di essere stato chiamato a far parte.

Il Governo attuale ha acquistato certamente (e sono ben lieto di poterlo dire io che sono un semplice studioso e non ho mai avuto alcuna affezione speciale per nessun uomo politico) ha acquistato una grande benemerenzza, una benemerenzza veramente segnalata, per essere riuscito a far approvare dalla Camera dei deputati un disegno di legge, il quale segna il principio della nostra ricostituzione finanziaria. Fino a questo momento si poteva essere in dubbio sulla possibilità della ricostituzione; il presente disegno di legge segna il primo, decisivo, meditato atto di volontà perché finalmente le sorti del nostro bilancio vengano ad equilibrarsi. Esso dirà al mondo intero che ci avviciniamo al pareggio, che mettiamo le condizioni dello Stato italiano alla pari di quelle che sono le condizioni della nazione italiana. Ed invero, se per un momento si può distinguere fra Stato e Nazione italiana, si può ben dire che la Nazione italiana, all'infuori dello Stato, è già risorta; che per essa il periodo della ricostituzione è già cominciato. Infatti io non ritengo che i movimenti sociali, che i dissidi, anche se gravi, siano un indizio di rovina, di ristagno o di crisi. Essi sono invece l'indizio di un periodo di crescita.

Sono i paesi i quali non crescono, sono i paesi i quali non vogliono progredire, dove si sta tranquilli. I paesi nei quali invece gli animi

sono agitati... (*rumori, commenti*)... i paesi nei quali gli animi sono agitati, i paesi nei quali ci si lamenta della nostra sorte, sono i paesi i quali vogliono progredire.

Io sono persuaso - fatte tutte le riserve doverose in un argomento così difficile - che non è vero assolutamente, non è rispondente alla evidenza che nel complesso d'Italia meno si produca di quanto si producesse nell'ante guerra. Questa è una affermazione la quale è fatta spessissimo ma che ritengo non corrisponda nelle grandi linee alla verità. E che essa non risponda alla verità lo dimostra un'altra osservazione che con poca logica viene sempre contrapposta a questa, l'osservazione che troppo si consuma, che troppo si distrugge, troppo si gode nel nostro paese.

Orbene: ciò può essere un fatto lamentevole (ed io l'ho lamentato moltissime volte) ma il fatto che molto si consuma non è un fatto il quale possa essere immaginato se prima quel molto che si consuma non è stato prodotto; ed è perciò che una maggior produzione è stato il necessario antecedente del fenomeno di maggiore consumo che oggi si verifica.

È vero che vi sono delle classi numerose, le quali meno producono oggi di quel che producessero prima; è vero che le ore di lavoro sono state ridotte; è vero che la volontà di lavoro è diminuita in alcune classi, ma è vero altresì che classi molto più numerose hanno cominciato a lavorare, che prima non lavoravano; è vero che la classe media, la quale prima era un po' torpida e inerte, si è risvegliata e partecipa sempre più intensamente alla produzione.

Ora, questo fatto può facilmente spiegare, almeno in parte, quel maggiore consumo e quella maggiore produzione che ho l'impressione che si sia verificata.

Orbene, mentre le condizioni del paese e della nazione così stanno risorgendo, non risorgevano invece le condizioni della finanza dello Stato; anzi il disavanzo dello Stato, la necessità per lo Stato di seguitare a stampare a getto continuo nuovi biglietti, era la causa principale che ancora rimaneva di quella irritazione che aveva carattere distruttivo, la causa principale dello stato di sconvolgimento che esisteva nel nostro paese.

Oggi che per virtù di questo disegno di legge

dobbiamo fermamente credere che questa causa di perturbazione debba cessare, che lo Stato cesserà di agire come un fermento nocivo nel corpo della nazione, oggi Stato e nazione insieme potranno concordemente collaborare al risorgimento economico finanziario del nostro Paese.

La via che sta dinanzi a noi, e che ancora deve esser percorsa, è ancor lunga ed irta di difficoltà che si potrebbero chiamare spaventevoli, in quanto che noi avremo ancora dinanzi, dal punto di vista finanziario, due pericoli: il pericolo di un continuo incremento delle pubbliche spese; ed un secondo pericolo, che ci si affaccia soltanto adesso, ed è ancora inavvertito dai più, quello per cui, diminuendo i prezzi e diminuendo per conseguenza e necessariamente i redditi di coloro che partecipano ai prezzi più elevati, diminuisca altresì il provento delle imposte.

Con l'odierno provvedimento governativo certamente non cesserà perciò quella che può esser chiamata « l'ambascia dei ministri del tesoro e delle finanze ». Ma un passo così grande è stato fatto che, ripeto, noi dovremo essere tutti concordi nel dire che oggi il Governo e il Parlamento avranno acquistata una grande benemerenzza dinanzi al Paese con l'approvazione di questo disegno di legge, che segna una pietra miliare nella nostra risurrezione finanziaria. (*Benissimo, vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca.

MOSCA. Dopo quanto hanno detto i precedenti oratori, e dopo quanto è stato scritto con tanto senno nella relazione dell'onorevole Carlo Ferraris, posso limitarmi a brevissime osservazioni. Il disegno di legge che stiamo discutendo certo contiene molte mende, ma queste mende erano forse inevitabili, perchè possono riguardarsi come la conseguenza di due fatti che bisogna tener presenti: uno è che questo disegno di legge rappresenta, la liquidazione di una serie di errori. Ora certi errori non sempre si possono eliminare di un colpo con un taglio netto: anzi una delle conseguenze necessarie dell'errore è che spesso bisogna fino a un certo punto perseverare in esso. Così accade dei veleni, si che quando uno, per esempio, si è abituato alla morfina, questa abitudine nefasta non si può smettere da un giorno all'altro.

Il secondo fatto è che l'attuale disegno di legge rappresenta in certo modo un compromesso tra forze e tendenze politiche diverse, qualcuna delle quali aveva interesse non ad eliminare i pericoli della situazione presente, ma ad aggravarli. (*Conversazioni e rumori*).

Io aspetto che l'onorevole sottosegretario di Stato ai consumi abbia finito di discorrere con qualche senatore e possa ascoltarmi; lo stesso dico per il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Prego i senatori o di prendere i loro posti o, se lo preferiscono, abbandonare l'aula, altrimenti l'oratore non potrà continuare.

MOSCA. Dunque, dicevo che il presente disegno è il risultato di un conflitto di forze politiche, qualcuna delle quali era non già favorevole alla restaurazione economica della patria, ma aveva tutto l'interesse che questa situazione piena di pericoli durasse.

Ho accennato agli errori del passato, ma non ne rifarò la storia, che ho fatto tante volte alla Camera e anche qui in Senato. Però, riassumendomi in poche parole, dirò che tutti i Governi, i quali hanno retto l'Italia durante la guerra, specialmente dopo il primo periodo, e anche parecchi di quelli che hanno continuato a reggerla dopo la guerra, si sono lasciati esclusivamente dirigere dal concetto, politicamente apprezzabile, che era bene che il pane fosse a buon mercato. Ma, e qui commetto un plagio, hanno creduto che si potesse ottenere il pane a buon mercato con i decreti-legge ed i calmieri.

Come doveva fatalmente avvenire di tutti i loro provvedimenti un solo è stato efficace, quello che a messo a carico del bilancio dello Stato il sopra più del prezzo del pane. Però anche questo provvedimento ha avuto il suo lato debole, e come lo ha avuto. Si è venduto il pane a buon mercato, ma si son rovinate le pubbliche finanze. Se non ci fosse stato il pane a buon mercato avremmo potuto emettere 10 o 12 miliardi di carta moneta di meno. Sicchè lo Stato si è indebitato senza alcun beneficio dei privati, perchè quello che ogni famiglia risparmiava sul pane lo spendeva in più per tutti gli altri generi di consumo a causa dello svilimento della moneta, che è stata una conseguenza del pane a buon mercato.

Ma non stiamo a rivangare ormai il passato; il Governo fa oggi uno sforzo energico per

uscire da questa situazione, e di ciò gli va data lode. Però in questa legge ci sono due punti i quali rappresentano due pericoli, due punti che, senza una savissima applicazione delle misure che stiamo approvando, possono rendere inefficace la legge. Il primo è quella combinazione di prezzi mercè la quale si vorrebbe non aggravare troppo il prezzo del pane popolare a forme grosse e nello stesso tempo non aggravare troppo l'erario.

Infatti la legge prescrive che il Governo ceda ai Consorzi granari il grano nazionale ed estero al prezzo di requisizione del grano nazionale. Ciò naturalmente avverrà gradatamente, la qual cosa è approvabilissima. I Consorzi venderanno due qualità di pane, una qualità a forma grande ed una a forma piccola. La grande, appunto perchè sarà popolare, cercheranno di venderla al massimo buon mercato anche perdendoci qualche cosa; si rifaranno poi sul prezzo della forma piccola e sul prezzo della farina, che sarà data ai dolci e anche su quello delle paste alimentari abburattate a più del 75 per cento.

Ora esaminiamo questi provvedimenti; cominciamo dalla differenza di prezzo tra il pane a forma piccola e il pane a forma grande. Se questa differenza sarà troppo accentuata, l'onorevole sottosegretario per i consumi può stare sicuro che si consumerà quasi esclusivamente pane grosso, e che d'altra parte si continuerà a dare il pane grosso al bestiame, perchè costerà meno del grano di requisizione e di altre derivate.

Quindi ripeto: o la differenza sarà grande e allora non elimineremo gli inconvenienti che ho accennato, o sarà piccola, e questo soddisferà poco le classi popolari, che vogliono il pane a buon mercato.

Mi dirà l'onorevole sottosegretario per i consumi che c'è qualche altra cosa da fare, che si venderà sopra prezzo la farina che serve alla confezione dei biscotti e dolci; ma l'onorevole sottosegretario è persona troppo pratica di queste cose per disconoscere che questa farina è la centesima parte della farina che serve per il pane.

Senza dubbio, fa una certa impressione il vedere tanti dolci e si pensa che consumino molta farina, ma in fatto quella parte di farina che serve alla confezione di dolci

non credo, come ho detto, che arrivi alla centesima parte di quella che serve alla confezione del pane.

Anche vendendo questa farina invece che a 450 lire a 600 ad 800, a 1000 lire il quintale, cosa che mi pare impossibile, non se ne ricaverà un beneficio molto apprezzabile da devolvere a favore del pane a buon mercato.

Resta la risorsa delle paste alimentari: i guadagni che si potranno fare sulle paste alimentari abburattate a meno del 75 per cento si devolveranno a beneficio del pane a buon mercato. Ora l'onorevole sottosegretario di Stato è persona pratica di queste cose e sa che è impossibile fare una pasta alimentare mangiabile con un abburattamento del 75 per cento.

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi alimentari*. In America l'abburattamento è del 50 per cento.

MOSCA. Bisognerà quindi anche fra noi abburattare a più del 75 e quindi la semmola per la pasta sarà cara. Si venderà così il pane grosso a buon mercato coi guadagni che si ricaveranno dalla pasta alimentare; ma si venderà più cara la pasta alimentare, che nell'Italia meridionale è derrata di uso non meno popolare del pane. Se la frase non fosse irriverente direi che si tratta di un giuoco di bussolotti: aggiungo poi che la cosa si presterebbe a qualche considerazione un poco odiosa, che sarà fatta senza dubbio: il vantaggio che l'erario avrà dal rincaro della pasta alimentare graverà più sulle provincie meridionali, dove questa pasta, è di uso più comune che nelle altre; e naturalmente le provincie che si vedranno gravate a questo modo protesteranno. Questo è il difetto tecnico della legge, sul quale non mi fermerò oltre, perchè voglio accennare ad un altro difetto che mi sembra d'indole morale.

Esso consiste nella larghezza di poteri che la concede al Governo; questi poteri sono sconfinati.

L'onorevole collega Einaudi citava gli articoli 12 e 15, ed io riconosco che questi articoli danno effettivamente dei poteri inauditi al Governo, ma dico che, oltre agli articoli, tutta la legge contribuisce a questo scopo.

Pensino, onorevoli colleghi, che il Governo potrà, in base a questa legge, fissare il prezzo

del grano di requisizione, fissare il prezzo del pane e fare tante altre cose, per le quali, non solo la politica alimentare, ma tutta l'economia nazionale dipenderà dall'arbitrio del Governo. Mi conforto pensando che se ciò da un lato rappresenta un pericolo, dall'altro può essere un vantaggio. Correremo un grandissimo pericolo se avremo un Governo che più che al bene del Paese, vorrà badare alla facile popolarità, un Governo che non si saprà sottrarre alla pressione delle correnti parlamentari. Sarà un vantaggio se avremo un Governo forte, che avrà il senso della sua responsabilità davanti al Paese e alla storia, e che più di ogni altra cosa curerà di salvare gli interessi della Nazione, perchè avrà i mezzi di poterla salvare, e io vedo nella legge stessa, applicata nel modo accennato, la via della salvazione.

Questa legge, in mano ad un Governo forte, ci può realmente portare alla liquidazione della situazione presente che, senza esagerazione, si può dire spaventevole.

Infatti, il fissare il prezzo del grano di requisizione spetterà al Governo; oggi lo ha fissato a 150 e 160 lire al quintale, domani lo potrebbe fissare a 180, e il prezzo del pane sarà in rapporto a questo prezzo di requisizione del grano.

Ora veda, onorevole sottosegretario dei consumi, non so se il suo cuore già sia indirizzato sulla via che io le accennerò; poichè è probabile che le sue aspirazioni, finora segrete, corrispondano a quanto ora esporrò apertamente. Se il prezzo del grano estero continuasse a ribassare, e fortunatamente ribassa, con un piccolo rialzo del prezzo del grano nazionale e con i successivi ribassi del grano estero, si otterrebbe l'uguaglianza fra i due prezzi e allora verrebbe il momento di togliere subito la costosa ed ingombrante macchina della requisizione del grano e del pane di Stato e si potrebbe lasciare piena libertà di commercio (*bene*), e se potesse arrivare a questo il Ministero attuale, credo che l'Italia potrebbe guardare con sicurezza al suo avvenire e che il presente Governo passerebbe alla storia come un vero benefattore del Paese. (*Applausi, congratulazioni*).

TASSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONI. Vista l'ora, rinuncio alla parola e vi rinuncio nella ferma fiducia che il Go-

verno sia per accogliere le due raccomandazioni che la Commissione gli ha fatto ripetute volte, a pagina 6 della sua relazione: ossia che la gestione statale dei cereali abbia a cessare a non lontana scadenza, e al Paese sia presto restituita quella libertà intera di commercio di cui è assetato. (*Approvazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Una semplice raccomandazione. Non farò perdere tempo al Senato, che deve dar prova di voler approvato colla massima celerità il proposto disegno di legge, per la gestione statale dei cereali.

Sono favorevole alla elevazione della tassa sul vino, da lire 10 a lire 30 per ettolitro e sarei favorevole anche ad aumento maggiore nella speranza che questa elevazione valesse a limitare gli abusi del consumo. Rivolgo una preghiera al Governo, e specialmente al ministro delle finanze, perchè nell'applicazione delle modalità per l'esazione, come stabilisce l'articolo 15, sia resa meno pesante al contribuente la forma di pagamento.

Le modalità di pagamento della tassa per l'anno 1919-20 erano assai più comode per il contribuente e per le agenzie delle imposte.

Il sistema adottato per l'anno in corso riesce più difficile e provoca lamentele. Io non comprendo la ragione del cambiamento e fo voti che sia rimesso in uso il sistema adottato nella annata precedente, che consisteva nel far inscrivere a debito del produttore di vino nel quinternetto dell'esattore la tassa corrispondente alla quantità verificata al raccolto, o prima di ogni vendita o consumo, da parte degli agenti incaricati dalle agenzie delle imposte del rispettivo distretto. Tassa che era poi pagata in due rate con quelle gravanti i terreni e i fabbricati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Commissario generale per gli approvvigionamenti.

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*. Onorevoli senatori, poche cose io dirò su questo problema che è ormai noto al Senato in tutti i suoi aspetti, se pure non ne ha vissuto come me l'aspro travaglio durante tutti questi mesi.

Poche parole per dire rapidamente i termini del problema e quelli della risoluzione che è

stata adottata dal Governo e che è presentata al vostro voto.

Sostanzialmente il problema, chiamiamolo così della gestione statale dei cereali, è indubbiamente, nei suoi aspetti finanziari e politici uno dei più gravi problemi del dopo guerra, più che della guerra: se pure in tutti gli studi e in tutte le profezie che durante la guerra furono avventate per il dopo guerra, si è pensato che esso dovesse esaurirsi col finire della guerra, quando invece ne sorgevano più aspre e più gravi le difficoltà e le incognite.

Una cifra basterà a dimostrarlo al Senato: la perdita sul grano estero fu calcolata per il periodo dall'anno 1915 al luglio 1919, e cioè per quasi 5 anni, a complessive lire 6 miliardi e 11 milioni. Invece per un anno e mezzo nel dopo guerra, dal luglio 1919 al dicembre 1920 è stata di 6 miliardi e 180 milioni. Ancora, mentre la seconda cifra è reale e costituisce una perdita effettiva e controllata, la prima cifra rappresenta una perdita che può attenuarsi, perchè il Senato sa che il grano durante la guerra, il grano estero, fu comperato coi crediti in valuta estera. Orbene questa, nel calcolo sovraesposto, fu valutata al cambio attuale. Quando si verrà alla liquidazione del debito di guerra è da ritenersi che il cambio possa essere migliore.

Il problema è sorto quindi, come dicevo, in tutta la sua gravità nel dopo guerra.

La grande ascesa dei prezzi del grano, onorevoli senatori, è cominciata da poco più di un anno. Nell'ottobre del 1919, un anno e tre mesi fa, il grano si pagava ancora all'estero poco più di 100 lire, successivamente l'ascesa dei prezzi fu rapida; nel novembre 1919 erano saliti a 150 lire, nel dicembre a 155, nel gennaio 1920 a 165, nel febbraio a 200, nel marzo a 240, nell'aprile a 280, nel maggio a 290.

Rimanevano poi stazionari con oscillazioni in più o in meno fino al dicembre ultimo. E allora cominciava la parabola discendente e oggi siamo tra le 200 e le 210 lire. Furono anche fatti contratti a 185 e 190, ma i prezzi che erano diminuiti alcune settimane fa hanno avuto un momento di ripresa, quindi un apprezzamento prudente, una cifra seria non può essere oggi inferiore a lire 200-210 al quintale, *cif. Italia*.

Orbene, il problema indubbiamente avrebbe forse dovuto essere preso prima in esame e non

lasciato aggravare così come si è aggravato nel periodo che volge dall'ottobre 1919 all'aprile 1920, in cui appunto si verificò l'ascesa progressiva e rapida del prezzo del grano. Sarebbe stato bene che a questa si fosse accompagnato un progressivo graduale aumento dei prezzi di cessione del grano al consumo. Ragioni politiche e evidenti difficoltà di previsione di ciò che avvenne hanno impedito che lo si facesse.

Certamente il problema ha avuto il momento più grave e la fase più acuta nell'esercizio attuale 1920-21. Il calcolo che oggi si può fare del *deficit* reale della gestione granaria in questo esercizio, che volge al suo fine, se non in cifre assolutamente esatte, ma approssimative, calcolando ciò che si è pagato il grano negli otto mesi decorsi e valutando i quattro mesi che rimangono in base al prezzo attuale del grano, senza fare affidamento su ulteriori ribassi, porta alla constatazione che nell'esercizio 1920-21, essendosi pagato il grano estero nel primo semestre alla media di 250 lire e nel secondo semestre alla media di 210, abbiamo una perdita di cinque miliardi e settecento milioni.

Coi provvedimenti oggi sottoposti al vostro esame, che incideranno però solo parzialmente sugli ultimi mesi di questo esercizio finanziario, tale *deficit* si riduce a quattro miliardi e mezzo.

Se per il prossimo esercizio finanziario non intervenissero i provvedimenti che oggi sono sottoposti al vostro voto il problema non si alleggerirebbe sostanzialmente perchè se è diminuito il prezzo del grano estero, non si deve dimenticare che è cresciuto il prezzo di requisizione del grano nazionale del prossimo raccolto, poichè dalla media attuale tra grano tenero e grano duro di 110 lire al quintale, si sale per il prossimo raccolto a lire 125, più i premi regionali, più il soprapprezzo per il grano duro e cioè ad una media di 150 lire. Quindi non v'è dubbio che se oggi il Parlamento non risolvesse la questione e non provvedesse ad alleviare il bilancio da questo onere, anche nell'esercizio venturo avrebbe da fronteggiare un *deficit* di oltre cinque miliardi. Problema perciò più imponente, più grave non credo si possa immaginare nella finanza di un paese e penso che non mai si sia presentato, con ripercussioni così decisive e sostanziali sulle condizioni del bilancio di uno Stato.

Il problema avrebbe astrattamente potuto

avere una soluzione immediata, completa, radicale, col ristabilire senz'altro per tutti i cittadini il prezzo economico del pane. L'Italia che ha in questo momento una condizione economica difficile, che ha dei cambi così aspri, che si trova in una condizione inferiore di ricchezza rispetto ai suoi alleati, faccia, — si è detto — quello che essi non hanno in passato avuto il coraggio di fare, faccia pagare a tutti i cittadini il prezzo economico del pane. Orbene il Governo ha creduto che questo oggi non si potesse e non si dovesse ancora fare. Il Governo ha pensato che tutti i problemi si risolvono per gradi, ha pensato che nel nostro paese il popolo del Mezzogiorno è povero, che vi sono molte classi di cittadini a reddito limitato, impiegati, professionisti, pensionati, che non potrebbero sopportare d'improvviso un aggravio così pesante nel caro della vita. Il Governo ha pensato che se anche oggi i salari e le mercedi sono molto elevati, pure il caro della vita è altissimo, di guisa che un aggravio repentino e troppo soverchio nel prezzo del pane avrebbe anche potuto portare ad agitazioni di carattere politico, non del tutto ingiustificate e tali che il Governo non volle che fossero, sia per ragioni di ordine sociale, sia perchè turbamenti politici avrebbero potuto portare sulla nostra situazione economica conseguenze e danni ben più gravi di quello che avrebbe potuto essere il vantaggio immediato di una soluzione più completa di quella ora proposta al Parlamento.

Ed allora, e si è detto da molti, nell'esame così completo e vasto che ha avuto questo problema nella pubblica opinione: se pur non si vuole di colpo portare per tutti il prezzo del pane a quello che è il prezzo economico del grano al giorno d'oggi, si classifichino i cittadini, si adoperi un sistema il quale faccia sì che il beneficio del prezzo politico sia riservato soltanto alle classi più povere, mentre sulle classi ricche gravi fin d'ora tutto il prezzo economico del pane, anzi anche un soprapprezzo, col quale si compensi lo Stato della perdita che subisce per il prezzo politico. E su tale concetto furono proposte varie soluzioni, che non sto qui ad esaminare singolarmente perchè l'ora è tarda ed il problema è a tutti noto, e così quella di due prezzi dello stesso pane, sulla base della classificazione dei cit-

tadini in categorie a seconda dei tributi da essi pagati e della loro agiatezza, l'altra di una imposta speciale di pane sui ricchi, la terza dei sussidi alle classi povere; tutte soluzioni che avrebbero avuto la conseguenza di impedire un sicuro e rapido e pronto beneficio per l'erario quale noi ci proponevamo.

Onorevoli senatori, la classificazione coattiva di tutti i cittadini secondo la loro ricchezza avrebbe dato luogo a difficoltà insuperabili.

Il nostro paese non ha un casellario economico dei suoi cittadini ed oggi lo fabbrica per applicare l'imposta globale sul reddito: non ha dati tributari per cui si possa con sicurezza sapere dov'è la ricchezza o l'agiatezza. Molti cittadini che sono in buone condizioni di agiatezza e di reddito, sfuggono ad ogni accertamento.

Si sarebbe dovuta creare un'organizzazione per la classificazione di cittadini in ogni comune e questo fra ire di parte e agitazioni di classi, come ben si può comprendere, e con difficoltà che avrebbero certamente contrastato con l'urgenza del problema. Un'imposta sui ricchi non avrebbe certo raggiunte le cifre che il problema richiede. Il sistema dei sussidi fu accolto in altri paesi, ma da noi avrebbe intaccato grandemente la portata finanziaria del provvedimento, perchè non si sarebbe saputo a qual punto avremmo potuto arrestarci nel concedere questi sussidi, dove sarebbe stato giusto darli e dove no; ma soprattutto anche questo sistema avrebbe funzionato fra agitazioni di classe e di partiti, attraverso a comitati che non sempre fecero buona prova.

Quindi, scartati questi sistemi di attenuazione di quelle che sarebbero state le conseguenze di una completa applicazione del prezzo economico del pane, il Governo ha creduto di ricorrere ad un altro sistema che ritiene — ad onta delle critiche fatte — meno imperfetto, perchè in questa materia non si può assolutamente trovare una soluzione che abbia unicamente dei pregi; ma meno imperfetto degli altri anche per la maggiore sua semplicità. Si è cioè pensato di distinguere fondamentale fra l'onere che lo Stato oggi sopporta per il grano nazionale e quello per il grano estero. Si è detto: non è giustificabile sotto nessun aspetto che alcuni cittadini, qualunque

sia la loro condizione economica, paghino il pane meno di quello che costa il grano nazionale.

È un privilegio che si costituirebbe, che non si asside su alcun fondamento economico e politico. Inoltre, ragguagliando il prezzo di cessione del grano al consumo a quello di requisizione del grano nazionale si mettono in parallelo gli interessi dei consumatori e dei produttori, che troveranno il limite naturale della rispettiva legittimità nel fatto che il prezzo pagato ai produttori ricada integralmente nel consumatore, senza che vi sia di mezzo lo Stato per compensare le perdite dell'uno o dell'altro.

Quindi il concetto fondamentale su cui s'impenna il disegno di legge è quello stabilito nell'art. 2, il quale dispone che il grano è ceduto al consumatore al prezzo del grano nazionale; prezzo che oggi è quello di requisizione, oltre ai sopraprezzi regionali e alle spese che la requisizione stessa porta con sé. Rimane l'altra parte del problema, cioè la perdita per il grano estero, perdita eminentemente variabile che dipende da una infinità di contingenze, che erano più gravi quando venne presentato al Parlamento il disegno di legge e che oggi si sono migliorate. Ed appunto nella relazione del disegno di legge, quando fu presentato, si ebbe riguardo a questo carattere mutevole dell'onere e si disse: non si può oggi, che quest'onere è così alto, in conseguenza dei cambi e del prezzo di origine del grano stesso, non si può, dico, prendere a base del provvedimento da emanarsi una situazione di cose così anormale. Questa perdita per il maggior costo del grano estero, sia compensata per ora in gran parte allo Stato da tributi che graveranno sui consumi di lusso e sulla ricchezza. Quanto al *deficit* residuo potranno maturare condizioni migliori in modo che ciò che oggi è impari al bisogno potrà essere sufficiente domani.

La fortuna ci ha assistito nella previsione: l'onere per il grano estero è diminuito; quei tributi che allora pensavamo potessero compensare appena una metà di quel che era la perdita residua per il maggior costo del grano estero, sono oggi esuberanti a coprirla integralmente.

Di guisa che il provvedimento presentato al Senato è nella sua potenzialità finanziaria ade-

guato a quelli che sono i termini attuali del problema e lo risolve completamente. Nel giorno in cui questo provvedimento entrerà in vigore, nella sua pienezza, e cioè dal primo luglio p. v., lo Stato, se non sopravverranno altre condizioni imprevedibili, che tutti gli elementi che conosciamo fanno pressochè escludere, non avrà più alcun onere per la gestione granaria.

Ma questi tributi che affluiranno a quel conto speciale del pane su cui non mi soffermo a parlare, sono parte inseparabile, e non una appiccicatura, dei provvedimenti relativi al pane.

Ne sono parte inseparabile, perchè questo provvedimento ha un contenuto anche politico, che è quello di far sì che la perdita residuale dello Stato per il pane gravi sui consumatori di lusso e sulla ricchezza, nonchè di far sì che questi tributi rappresentino per parte delle classi più agiate, il pagamento del prezzo economico del pane, attraverso questa via.

Insomma ciò che ci si proponeva di fare con mezzi complessi, imponendo ai cittadini due prezzi di pane o concedendo dei sussidi a favore di talune classi, o stabilendo tasse speciali per il pane, riteniamo che molto più facilmente e più agevolmente, si raggiunga per questa via, in modo che coloro che dispongono di forti fortune paghino il pane al prezzo economico, e contribuiscano agli oneri del bilancio per il prezzo politico, in quanto ancora perdura.

Questo è il concetto del congegno del disegno di legge; questa la ragione per cui si è disposto anche un conto separato che non significa separazione dal bilancio, ma vuol dire che si sono stabiliti speciali tributi appositamente per fronteggiare quella che era la spesa del pane, e il cui gettito dovrà calcolarsi per vedere se sono sufficienti a questo scopo, oppure, se non lo siano, per decidere se, in tal caso, debba ricorrersi ad altri mezzi.

Ed esaminiamo brevemente un altro punto della soluzione prescelta e cioè quello accennato dal senatore Mosca, delle diverse forme del pane.

Ci furono consigliate da molte parti, e specialmente in nome del libero commercio. Tutti hanno letto sui giornali le molte e autorevoli proposte che si avanzarono per sostenere diversamente lasciare liberamente ai commercianti fin d'ora la vendita d'una parte del grano, per

destinarlo ai consumi di lusso; e che a questo servizio non dovesse più provvedere lo Stato perchè così si sarebbe diminuita la quantità di grano occorrente per il pane da vendersi al prezzo politico, e quindi anche la perdita dello Stato.

Orbene abbiamo pensato: poichè lo Stato perde per dare il pane comune a buon mercato, se vi è da guadagnare per i consumi di lusso è ben legittimo che tali profitti vadano allo Stato, tanto più per destinarli a ridurre ancora il prezzo politico del pane a beneficio delle classi meno abbienti. Perchè non stabilire un compenso tra i consumi di lusso e quelli popolari? È questa un'altra via per concedere indirettamente quei sussidi che furono tanto invocati, ed è una via simpatica, perchè si colpisce il lusso. Per questo concetto furono stabilite le diverse forme di pane in via di esperimento e di facoltà del Commissario generale dei consumi: una forma grossa di consumo popolare ed una forma piccola per i consumatori di lusso ed a prezzo più elevato.

Si dice: sono illusori questi compensi che si pensa di poter trarre dal pane a forme piccole e a prezzo più elevato. Ebbene, lo esprimeremo. Il senatore Mosca ha visto che si tratta di una semplice facoltà data al Commissario generale per i consumi di sperimentare le due forme di pane; non solo ma è del tutto escluso che attraverso queste due forme si perda la portata finanziaria della legge, perchè nell'art. 4 si dice con molta chiarezza e precisione: la percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minor prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'art. 2. Quindi, una delle due, o l'esperimento riuscirà e risulterà vero ciò che da molte parti si è affermato, e cioè che o per patriottismo, o per agiatezza, o per altre ragioni si diffonderà largamente il pane in forme piccole ed allora i rilevanti proventi così ricavati ci permetteranno di diminuire sensibilmente il prezzo del pane a tipo popolare, ed avremo bene agito, perchè avremo fatto convergere a beneficio del popolo quelli che sono i profitti di un consumo di lusso. Oppure l'esperimento non riuscirà e lo abbandoneremo, come la legge consente.

Nè io credo che questi compensi saranno così lievi come l'onorevole senatore Mosca mostra di ritenere. Infatti le due forme potranno avere larga diffusione. Io penso e da molte parti si afferma questo, anche da gente esperta non soltanto nell'industria della panificazione, ma anche nelle abitudini delle popolazioni, che il pane a forme piccole troverà larga diffusione specialmente in alcune parti d'Italia. Nella Camera fu chiesto da molti onorevoli deputati che l'abbruttamento del pane comune, sia abbassato dall'85 all'80 per cento migliorando così il pane. Io penso che i tempi e le condizioni dei nostri approvvigionamenti consentano ora di tentare questo miglioramento del pane per tutti. Forse l'onor. senatore Mosca mi obietterà: con questo voi diminuirate la possibilità di estendere le due forme, perchè se il pane popolare è migliore non si comprerà il pane a forme piccole. Ma al riguardo io penso che finchè noi diamo un pane (la parola italiana non corrisponde, prendiamo la vecchia parola latina) un pane *sordidus*, non possiamo assolutamente fare due pani ad abbruttamento diverso, perchè se imponiamo ad una classe di cittadini di mangiare un pane *sordidus* non possiamo consentire a nessuno di mangiare un pane bianco. Ma il giorno in cui avremo fatto un pane ad abbruttamento migliore, un buon pane per tutti, un pane che sia più nutriente per tutti, allora la questione politica cambia totalmente di aspetto e potremo esaminare, se ciò occorrerà, di fare un pane di lusso ad abbruttamento speciale, migliore, di fare i piccoli panini, in modo, di ricavare da questo consumo di lusso delle risorse maggiori da detrarre a beneficio del prezzo del pane popolare.

Il senatore Mosca dubita che dalla pasta speciale si possano ricavare dei proventi. A dire il vero io non ho compreso esattamente il suo pensiero. Egli ha affermato che non si può fare una pasta alimentare al 75 per cento; ebbene tutta la pasta oggi ha un tale abbruttamento. Invece si è previsto di fare una pasta ad abbruttamento speciale, quella pasta che tutti conoscono, la così detta pasta di Trieste, che è stata venduta a cinque lire al chilogramma in tutte le città d'Italia. Ebbene perchè questo non potrebbe fare lo Stato e cioè fare una parte di pasta abbruttata al 60 per cento all'incirca e farla pagare a prezzo più elevato, destinando

il relativo provento a diminuire il costo del pane popolare? È un esperimento questo che si potrà fare e del quale per ora non si possono prevedere i risultati.

In questa materia vi sono delle ragioni che rendono perplessi e dubbiosi, ma ve ne sono di quelle che portano a ritenere che effettivamente questo esperimento si presenterà nella realtà efficace, effettivamente pratico e consentirà di destinare somme non indifferenti a diminuire il prezzo del pane popolare.

MOSCA. Anche la pasta è un consumo popolare, specialmente nel Mezzogiorno!

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi*. Risponderò subito a questa interruzione dell'onorevole senatore Mosca.

Questa della pasta speciale è una disposizione che è stata escogitata in riguardo al Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno dalle forme piccole di pane non potremo trarre un sensibile provento perchè nel Mezzogiorno è usata da tutti la forma grande. Vi sono nel Mezzogiorno pochi centri di popolazione urbana, per la maggior parte le popolazioni sono rurali, e quindi difficilmente potremo diffondere tra esse la forma piccola del pane e trarne compensi. La pasta è molto più consumata nell'Italia del sud, e quindi mentre si continuerà a fabbricare la pasta attuale, che in complesso è gradita, si potrà, perchè la pasta è più largamente consumata nell'Italia del sud, trar profitto dal consumo della pasta speciale che vi si farà, per ridurre il prezzo del pane popolare anche nel Mezzogiorno.

D'altra parte ha visto il Senato con quanta prudenza siano compilati questi articoli allo scopo di non fare se non un esperimento, esperimento che io farò con la massima buona fede, con l'intenzione che esso riesca di vantaggio alle classi povere. Perchè io penso una cosa, onorevoli senatori: oggi il grano per il pane noi lo cediamo a 60 lire il quintale; a luglio lo cederemo a 143 il quintale. Occorre quindi tener presente che si tratta di un aumento del 250 per cento su quello che è l'alimento di prima necessità di tutto il popolo; non si può prescindere dal tener conto di questo rilievo, di questa circostanza. Quindi, se possiamo diminuire questo sbalzo, e far sì che mentre il grano non sia più ceduto al prezzo vile odierno

e d'altra parte venga mitigato lo sbalzo di prezzo e il rincaro che noi porteremo alle condizioni di vita della povera gente, faremo una buona cosa. Io ho la speranza che questo esperimento mi riesca: spero che dal patriottismo di coloro che vorranno pagare allo Stato il pane ciò che esso costa, dalle stesse passioni di lusso e di vanità si potranno trarre delle somme non indifferenti da destinare a diminuire l'aggravio nel prezzo del pane della povera gente. Questa è la nostra intenzione. (*Approvazioni*).

Questi provvedimenti che noi proponiamo alla vostra approvazione, questo congegno in complesso ha il vantaggio di una grande semplicità, perchè si attua immediatamente. Vedete: tutti gli altri sistemi avevano questo danno, che prima occorreva predisporre i mezzi per l'applicazione della legge, e poi si sarebbero riscossi i benefici di essa. Con questa legge invece meccanicamente, posdomani, entrerà nelle casse dello Stato il maggior prezzo di cessione del grano, perchè noi cederemo dal 1° di marzo a 90 quello che oggi cediamo a 60; e poi ad aprile lo cederemo a 110 e a luglio a 143. Questo maggior prezzo entra meccanicamente, al principio del mese, nelle casse dello Stato senza alcuna incertezza, senza alcuna alea.

Successivamente poi nell'applicazione della legge si cercherà di far sì che questo prezzo unico del grano si distribuisca per il pane in due parti; in guisa da gravare maggiormente sul pane di lusso e di gravare meno sul pane popolare.

Quali sono i benefici che noi riteniamo che questi nostri provvedimenti che proponiamo alle Camere possano determinare?

Anzitutto, tenendo conto di una osservazione già fatta in quest'aula, e volgendo rapidamente alla fine del mio dire, noterò che con questi provvedimenti noi eliminiamo completamente il *deficit* attuale. Prevedevamo, quando presentammo questo disegno di legge, che rimanesse un *deficit* di un miliardo e mezzo; ma, oggi le condizioni nuove consentono di dire che questo *deficit* è completamente eliminato, e fu gran conforto l'averlo sentito confermare dall'illustre presidente della Commissione del Senato, che ha esaminato il disegno di legge.

Quale sarà l'avvenire? Non si possono fare profezie, nè io voglio arrogarmi l'autorità di

farne. Ma se noi teniamo conto degli elementi positivi che possiamo valutare; noi dobbiamo ritenere che questo *deficit*, già oggi debellato — per usare la felice parola della Commissione — non ritornerà più, e sarà definitivamente scomparso dal nostro bilancio.

Quali sono i termini che costituiscono questo *deficit*, coperto dai provvedimenti tributari contenuti nel disegno di legge? Sono questi: 24 milioni di quintali di grano estero acquistato a 210 lire il quintale, e ceduto a 150 lire. Innanzi tutto queste cifre per l'anno venturo, lo consente il Senato, sono largamente calcolate. Se noi avremo un raccolto normale (io parlo unicamente di un raccolto normale) noi non dovremo affatto importare 24 milioni di quintali di grano estero previsti. Quest'anno, con un raccolto di grano così deficiente, inferiore al normale, noi arriviamo ad una importazione di 28 milioni di quintali. Calcoliamo per l'anno venturo, ciò che non è molto, un raccolto di 46 milioni di quintali; di questi 46 milioni, seivanno per la semina; rimangono 40 milioni di quintali. Noi abbiamo dieci milioni di gente produttrice di grano, che alimentiamo con due quintali a testa per anno: sono 20 milioni di quintali. Dei 46 milioni di quintali di grano di produzione nazionale, ne rimarranno perciò a nostra disposizione 20 milioni di quintali da destinare alla popolazione non produttrice. In Italia questa popolazione non produttrice consuma dai 39 ai 40 milioni di quintali all'anno: quindi, calcolando anche soltanto in un raccolto normale, l'importazione sarà di 20 milioni e non di 24 milioni di quintali.

E il consumo, onorevoli senatori, il consumo del grano potrà diminuire. Potrà diminuire per varie ragioni. In Francia, in seguito all'approvazione della legge che ha elevato i prezzi come noi, il consumo si è contratto e si è ridotto del 14 per cento.

Si è ridotto appunto perchè sono cessati i consumi abusivi, gli sperperi del grano che si dava talora anche al bestiame. Le nuove derrate che sopravverranno tra breve sul mercato, le produzioni che vanno migliorando, i tessuti economici del nostro paese, per così dire, che per opera dei nostri agricoltori si ricostituiscono ogni giorno, fanno sì che altre derrate sopravvengano ogni giorno in misura più copiosa a ridurre il consumo del grano.

Quindi vedete, onorevoli senatori, che la provvisione di importazione di quest'anno di 24 milioni è una larga provvisione, forse eccessiva.

Quanto al prezzo di 210 lire, esso è composto di tre elementi. Primo il prezzo di origine: non si può prudentemente far calcolo su altri notevoli ribassi del grano nei paesi di origine, perchè questi prezzi sono molto bassi in confronto anche ai costi di produzione. I noli: i noli certo non si eleveranno più, perchè ognuno sa che il tonnellaggio attuale è superiore a quello dell'ante guerra, mentre sono ancora minori le cifre del traffico marittimo. Ultimo elemento: il cambio; io certo non sarò così presuntuoso dal tentare previsioni su questo punto, ma il cambio è determinato da fattori economici e morali. Per i fattori morali noi possiamo dire che il nostro Paese va ogni giorno più riprendendosi; quella sensazione paurosa, che abbiamo avuta un momento e che si è ripercossa all'estero, che il nostro paese si disfacesse oggi è scomparsa. Oggi abbiamo la sensazione delle difficoltà che attraversiamo, ma abbiamo la convinzione, fatta di propositi e di fede, di superare queste difficoltà, e anche questo avrà la sua influenza (*applausi*) sul credito del nostro paese, che ha finalmente la sua pace, la sua tranquillità internazionale, le sue frontiere. (*Applausi*).

Fattori economici: oggi il grano ci costa meno, il carbone ci costa meno e tutto questo determina un minor fabbisogno di valuta estera, e se il raccolto sarà buono anche questa causa influirà sulla nostra importazione di grano, diminuendola. Sono fattori i quali sembra che dovrebbero agire favorevolmente e determinare una tendenza migliore. Ad ogni modo la situazione attuale potrà, nella peggiore delle ipotesi, non migliorare ma prolungarsi, ma non vedo come potrebbe peggiorare. E dobbiamo dire qui alto che il provvedimento che oggi si approva è tale da risolvere integralmente ed in pieno il problema del prezzo del pane, da eliminare ogni perdita dello Stato, di guisa che fuori cessi ogni dubbio al riguardo. E consentite che rivolga un appello a quella stampa che continua oggi, in questa materia dove non può esservi competizione di parte, a dire che abbiamo attuato un provvedimento inadeguato e insufficiente, a cessare di fare, certo in buona fede, un'opera che è però nei

suoi effetti antipatriottica (*applausi*) perchè svaluta il nostro sforzo.

L'estero deve sapere che noi abbiamo affrontato questo problema e lo abbiamo risolto in tutta la sua estensione.

Un accenno anche alle cose che qui furono dette relativamente alla libertà commerciale. Permettetemi di dire che io giungo, con questo provvedimento, a una svolta della mia azione. Io non pensavo se non al giorno, che mi auguravo prossimo, in cui questo provvedimento fosse approvato, perchè esso cambia i termini del problema e permette di dare un altro indirizzo all'azione del Governo. Ci battevvamo nell'assurdo, cedevamo il pane a un prezzo per cui era più conveniente alimentarne gli animali che non con qualsiasi altro prodotto, per cui conveniva avariare il grano perchè il grano avariato si vendeva il doppio di quello che si vendeva quello sano! Questo cesserà; fra un mese, in aprile, con il grano venduto a 110 lire, questo assurdo sarà scomparso e non vi sarà più convenienza a dare a mangiare il pane ai cavalli e la farina ai suini.

Ora questa nuova situazione permette anzitutto di disinteressarsi dai cereali destinati alla alimentazione del bestiame.

Io ho già liberata l'avena, presenterò al più presto provvedimenti che tenderanno a liberare gli altri cereali, quale il grano turco e l'orzo, che servono per l'alimentazione del bestiame. Anche per il riso il cui problema si presenta in termini speciali, è allo studio il ripristino della libertà commerciale.

Per tutti questi generi potremo sfrondare l'azione statale perchè essa non è più necessaria. Rimarrà il problema del grano. Orbene onorevoli senatori, questa sarebbe materia di un lungo discorso, e ne varrebbe la pena, ma ne manca il tempo. Vi dirò che, approvata la legge, comincerò i primi contatti con i commercianti e coi mugnai per avviarci insieme a un periodo di libertà, il quale però eviti ogni perturbazione sociale e politica e assicuri la continuità dell'approvvigionamento del pane, sul quale non deve permettersi la speculazione. Quale sarà il sistema? Diceva l'onorevole Mosca: eleviamo il prezzo di requisizione. Io vorrei che si potesse risparmiare questo ai consumatori, e forse non sarà neces-

sario attendere che il prezzo del grano estero scenda a quello nazionale o questo salga a quello. Vi sono delle soluzioni intermedie.

Perchè non si può pensare che il Governo, abbandonata la requisizione e fissato unicamente il prezzo del grano nazionale, compri il grano estero e lo metta sul mercato allo stesso prezzo che avrà fissato per il grano nazionale senza più curarsi della distribuzione del grano stesso e affidandola ai mugnai? O, se questo non sarà possibile, si potrà forse pensare a un premio d'importazione per il grano estero, importazione da farsi liberamente in guisa che lo stato possa disinteressarsi della requisizione e degli acquisti.

L'Inghilterra comincerà col 1° di aprile un sistema misto; lo Stato si limiterà ad importare il 75 per cento del fabbisogno, perchè il 25 per cento lo importeranno i privati. Poi queste proporzioni si sposteranno; aumenteranno le importazioni private e diminuirà quella statale in guisa che progressivamente si sostituirà l'azione dei privati allo Stato senza sbalzi.

È questo un gran problema, che esigeva però che si compisse questo primo passo, di diminuire la distanza fra il costo del grano e il suo prezzo di cessione.

Si è chiesta in quest'Aula la soppressione del Commissariato e io non desidero altro, non vorrei altro se non che tutto ciò che ci rimane della guerra, salvo i belli e nobili ricordi dei sacrifici compiuti ed i risultati conseguenti, scomparisse e non fosse che un triste ricordo! (*Applausi*).

Onor. senatori, il provvedimento, che il Governo oggi vi presenta e che porterà al bilancio dello Stato cinque miliardi; è ritenuto dal Governo una delle chiavi di volta della ricostruzione finanziaria del paese. La distruzione alla ricchezza è stata rapida e profonda, ma noi certo non ce ne dispiaceremo, se essa avrà concorso a far sì che il sacrificio dei nostri combattenti abbia date alla patria le sue frontiere. Ma l'opera di ricostruzione è aspra e penosa: l'Italia ha conosciuto altre volte stenti così rudi, l'Italia ha avuto altra volta l'incubo del debito straniero, ha sopportate le più dure pressioni fiscali; ha conosciuto la faticosa conquista del pareggio, la lotta sfiibrante e tenace contro l'asprezza del cambio, ma ha conosciuto anche tutte le dignità più fiere della sua finanza.

In ognuno deve vibrare il sentimento della solidarietà, che tutti avvince allo Stato; ognuno deve pensare che non può dissociare le sue sorti da quelle che sono le sorti dello Stato.

La restaurazione finanziaria, onorevoli senatori, è non solo un elemento di ricchezza pubblica, ma anche di benessere privato. Soprattutto, la restaurazione finanziaria dello Stato è elemento di prestigio internazionale per l'Italia, è elemento di dignità nazionale, è elemento di indipendenza economica e politica. Il Senato è di tutto ciò nobilmente geloso, poiché ne dipendono i destini di questo popolo che fu detto dall'onorevole senatore Einaudi giustamente un popolo irrequieto, ma che è anche operoso ed ha nel suo patrimonio un fondo sicuro e perenne di buon senso, e la scintilla eterna della genialità.

Lavoriamo tutti con puro cuore e con saldo volere: l'Italia vedrà ancora quei giorni che le hanno meritato il suo sacrificio, il suo valore, il suo lavoro. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. Io avrò poche cose da dire, perchè l'egregio mio amico e collega onorevole Soleri ha dato ampiamente ragione dei provvedimenti che il Governo propone, onde chiudere la grave falla che la questione dei cereali aveva prodotto nella finanza italiana. Credo mio dovere dire poche parole in quest'Aula, perchè la procedura speciale, che il Senato assegnò all'esame di questo progetto di legge, e la magnifica relazione dell'onorevole senatore Ferraris hanno messo in luce tutto quanto scaturiva da questa legge di utile, anzi di necessario, al paese e hanno dimostrato come nel Senato sia profonda la convinzione che provvedimenti assolutamente urgenti, assolutamente indispensabili si impongono, onde l'Italia possa restaurare la sua finanza e affrontare gli altri problemi che ancora si affacciano in questo campo. Noi ci troviamo dinanzi a un provvedimento d'indole eccezionale, nel quale si trovano congiunte le ragioni, che militano per l'aumento del prezzo del pane, e le altre che esigono che una parte della ricchezza concorra ancora a costituire la base sicura dell'ordinamento del nostro bilancio.

Bisogna pur calcolare, onorevoli senatori, che la questione per lo Stato italiano assurse ad un'altissima dignità nazionale, e che si può affermare che attorno a questa questione finanziaria esiste e palpita di vita vibrante un problema d'indole morale, il quale si sovrappone a tutti quegli elementi d'indole puramente finanziaria che nel problema si riscontrano. Lo Stato italiano si è trovato dinnanzi a una situazione, per la quale urgeva che per la sua dignità, di fronte specialmente all'estero (che seguiva attentamente lo Stato italiano nei suoi sforzi di risurrezione) e di fronte a coloro che dubitavano che questo Stato italiano non potesse far risorgere le sue finanze, sorgesse un provvedimento pronto, immediato, alto e forte, il quale dicesse al mondo che l'Italia era decisa a risolvere il problema. (*Benissimo*).

Il Governo ha sentito la forza imperativa della situazione, ha veduto le necessità e ha avuto la fortuna di trovare che il Parlamento, nella sua immensa maggioranza ha condiviso le sue idee, ha sentito la forza della necessità ed ha dato a questo progetto quel largo appoggio che esso meritava.

Comprendo perfettamente, onorevoli senatori, che quando si tratta di un progetto di legge, il quale deve provvedere a delle esigenze immediate, a delle esigenze urgenti, e deve trovare in se stesso il modo di esplicitarsi immediatamente senza nuovi congegni e nuove forme; comprendo, dico, che questo progetto di legge possa non assolvere completamente la perfezione teorica e scientifica che sarebbe desiderabile in ogni progetto finanziario. Comprendo perfettamente come, dovendo provvedere in modo immediato, vi possano essere delle perplessità in coloro che della finanza hanno fatto uno studio speciale di natura essenzialmente dottrinale. E mi spiego quindi che, quando si tratta di condurre in porto il progetto che ha appassionato tanto l'opinione pubblica, possano venir fatte delle raccomandazioni e delle segnalazioni al Governo, perchè migliori il più che sia possibile questo congegno.

Io pertanto mi limito oggi a raccogliere queste varie raccomandazioni, che vengono da parte del Senato, ben comprendendo che il Senato, sentendo da una parte l'assoluta necessità di provvedere immediatamente, e che nessun ritardo debba venire a che questa legge spicchi

la sua azione, desidera dall'altra parte che taluni punti siano oggetto di studio. Raccolgo quindi con gratitudine le osservazioni e le raccomandazioni fatte dai senatori Wollemborg, Frascara, Einaudi e Passerini, i quali hanno toccato vari punti di questo congegno finanziario, e hanno sottoposto all'esame del Governo talune considerazioni, che sono degne della massima attenzione. Sono lieto che l'onorevole Frascara abbia posto a base del suo discorso delle considerazioni d'indole generale, che mettono in luce quello che è realmente il merito del nostro paese. Egli giustamente ha detto: perchè dobbiamo ancora oggi palleggiarci delle responsabilità e fare una distinzione fra chi non paga abbastanza e gli altri che non vogliono nulla pagare del prezzo del pane? Cessiamo dallo scambiarsi queste accuse: innegabilmente il progetto, che ci sta dinanzi, contiene nuovi sforzi da parte delle classi abbienti e chiama al maggior prezzo del pane classi che omai possono sopportarne l'onere.

Non farei opera opportuna in questo momento se volessi mettere innanzi al paese la lunga fila di tributi, a cui le classi abbienti già sono sottoposte, e farei opera vana se volessi illustrare il progetto attuale nella parte che chiederà nuove risorse alla ricchezza. Questo è un progetto, che ha un equilibrio sociale. Verranno i lavoratori a pagare qualcosa di più il pane, ma non è possibile contestare che i provvedimenti finanziari, che vi sono contenuti, incidono largamente nella parte abbiente del paese, e che questa parte è disposta a sopportare con costante patriottismo questo nuovo peso. (*Approvazioni*).

Ora, se così è, mi limito a dire al senatore Frascara che accolgo la raccomandazione che egli ha fatto nei riguardi dell'imposta sul vino, imposta, la quale ebbe in questa aula larga eco di assenti e che, posta in luce dagli amici Frascara e Torrigiani, raccolse il consenso quasi unanime del Senato. Questo tributo potrà dare al nostro paese, specialmente in questa parte della nostra situazione finanziaria, un contributo notevole. L'onorevole Frascara teme che con questo nuovo tributo si crei una nuova forma di burocrazia e si tenti la formazione di nuovi uffici. No, onorevole Frascara, io ho sentito due raccomandazioni riguardo al vino. Una, la sua, e l'altra dell'onorevole Passerini, il quale si preoccupava

della modalità di esazione della tassa: procurerò di conciliarle. Onorevoli senatori, è naturale che un'imposta, la quale da poco è in azione, e che si svolge in un campo speciale; possa presentare forme diverse di esazioni più simpatiche o più antipatiche. È cura del Governo di far sì che le forme, che sono le più adatte e agili, siano adottate a preferenza di altre.

Prometto che, per quanto riflette l'esazione della tassa sul vino, sarà cura nostra che dia il minor disturbo al contribuente; e ciò per la ragione che porta un utile allo Stato medesimo, perchè quanto meno la tassa è gravosa, tanto più è sopportata facilmente dal contribuente e tanto più rende alla finanza. Perciò anche sotto questo punto di vista accolgo le raccomandazioni dei senatori Frascara e Passerini.

Il senatore Einaudi ha fatto altre raccomandazioni, che hanno tratto a certi provvedimenti finanziari, che sono nel progetto di legge. Egli si rivolse al Governo, invitandolo a usare delle facoltà dell'art. 15 nel senso che queste facoltà da una parte non siano portate al di là di quanto possa legittimamente desiderarsi dall'opera esecutiva, ma nello stesso tempo rendano meno gravi talune asprezze, che dalla legge potrebbero risultare.

Ho avuto altra occasione di dire al Senato che il Governo, come sempre — e questa è tendenza italiana — tende a ispirare nella parte esecutiva tutti i suoi concetti, tutte le sue azioni al concetto dell'alta equità.

Quindi sulle disposizioni dell'art. 15, che daranno facoltà al Governo di applicare questi provvedimenti di equità, il senatore Einaudi comprende che non posso in questo momento improvvisare dichiarazioni, ma lo posso assicurare, dal momento che egli fa appello all'equità, che questo sarà il concetto che guiderà il Governo.

In sostanza, onorevoli senatori, mi pare che la discussione stia avviandosi all'approvazione di questo disegno di legge: quindi è inutile che porti altri argomenti per sostenerlo.

Raccolgo piuttosto un pensiero manifestato da parecchi oratori e che è di grande conforto al Governo e di gran conforto sarà al paese. Abbiamo una situazione finanziaria, che non è superata, avremo ancora da studiare dei gravi

problemi, avremo da rivedere tutto il nostro congegno finanziario, anche perchè le ultime leggi, le quali riflettono le tasse di lusso e la tassa sul vino e altre tasse, sono al primo inizio, esigono una più profonda disamina nel loro organismo. Poichè ho parlato della tassa di lusso, rammento che questa tassa finora non potè entrare in vigore per le gravi difficoltà di metodo che essa contiene.

Ora però entra risolutamente in azione; ma ammetto che è suscettibile di esame, e poichè mi si indicava quanto si è fatto in altri paesi, i quali l'hanno trasformata, cioè in tassa che colpisca il ciclo degli affari, anche questo è argomento di accurato studio, sul quale darà anche conforto l'esperienza.

Onorevoli senatori, l'approvazione del progetto di legge apre una nuova era; finora si facevano i nostri studi e i nostri lavori con una specie di incubo, perchè rimaneva sulla finanza italiana questo grave peso di cinque o sei miliardi, il quale formava la voragine, in cui cadevano tutti gli sforzi e le intenzioni nostre e le aspirazioni del nostro paese; era una situazione finanziaria che ottenebrava la visione di una situazione precisa della finanza italiana. Ora si può affrontare il problema della finanza italiana in tutti i suoi particolari: noi lo affronteremo serenamente, lo faremo, signori senatori, con sicurezza di non fare opera vana ma seria, di fare opera che renderà profitto al paese, con la visione e con la fede della restaurazione completa e sicura della finanza della nostra Italia. (*Applausi vivissimi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). Io devo anzi tutto una qualche spiegazione al senatore Einaudi sopra due punti speciali.

L'art. 12, che egli ha citato, veramente non è opera del Governo: nell'altro ramo del Parlamento è stato proposto di imporre una tassa sugli stranieri congegnata in una forma generica ma tale che dà facoltà al Governo di applicarla se lo ritiene opportuno e di organizzarla come vuole. L'accettai, aggiungendo una condizione: che questa tassa andasse a beneficio delle opere pie; e mi spiego: il paese,

lo Stato rendono agli stranieri una quantità di servizi, ed è logico che i più ricchi stranieri, che godono del nostro clima, delle nostre bellezze artistiche e della nostra coltura, concorrano sotto qualche forma alle spese dello Stato.

Certamente noi non organizzeremo queste imposte nel modo a cui accennava il senatore Einaudi, ma la classe ricca di stranieri che viene nei grandi alberghi, può concorrere a beneficio dello Stato e, per poco che si calcoli, una ventina di milioni all'anno li potremo ritrarre. Ora io ho considerato che le nostre opere pie sono in condizioni così disastrose (e il Senato se ne è occupato molte volte), che io promisi più volte che avrei approfittato di tutte le occasioni per provvedere alla necessità di ospedali che stanno chiudendosi, di ricoveri di orfani e di vecchi che non possono più riceverne altri: ho pensato alla promessa fatta ed ho colto questa occasione. Ma stia persuaso l'onorevole Einaudi ed il Senato, che tutto ciò sarà organizzato in modo assolutamente decoroso. (*Approvazioni*). Non faremo certamente pagare agli stranieri di più di ciò che altri paesi fanno pagare ai nostri cittadini quando si recano all'estero.

Quanto all'articolo 15, a cui accennava l'onorevole Einaudi, devo notare che anche questa non è opera del Ministero. Il Governo ha presentato una proposta in forma generica; nel corso dell'esame di questo disegno di legge, si riconobbe in diversi punti l'opportunità di speciali provvedimenti esecutivi, ma sempre nel campo dell'esecuzione di questa legge e niente più. Non intenderei mai queste parole dell'articolo nel senso che lo Stato possa aumentare o diminuire le imposte, ma soltanto nel senso di organizzarle in modo che rendano più che si può e che turbino il meno possibile la tranquillità dei cittadini.

Il plauso del Senato a questo disegno di legge è stato così largo, che a me non resta che ringraziarlo, cordialmente ringraziarlo, perchè esso ne ha compresa la necessità assoluta, ha riconosciuto essere il medesimo indispensabile per la salvezza del nostro credito; esso ha compreso che il suo esame doveva esser fatto nel modo più rapido possibile, accordandogli l'urgenza; esso ha voluto essere di contrapposto agli ostacoli che abbiamo dovuto superare in altro campo. (*Applausi*). Ma il Senato non deve ri-

tenere che questo disegno di legge colmi il disavanzo del bilancio.

Noi dovremo fare una profonda discussione e il Governo ha già assunto l'impegno di accettarla - in occasione d'interpellanze, una discussione a fondo sulla condizione della finanza, perchè riteniamo che il Senato, come la Camera dei deputati, e il Paese soprattutto, debbano sapere esattamente in quali condizioni esso si trovi. Perchè una grande quantità di domande di spesa cesseranno di esistere quando si avrà la conoscenza esatta dei pericoli che ancora celano queste condizioni. Noi dovremo, secondo il mio modo di vedere, affrontare ora un altro lato del problema finanziario; dovremo pensare al riordinamento dei servizi pubblici in modo da diminuirne la spesa e di aumentarne l'efficacia (*Vive approvazioni*), perchè purtroppo le condizioni di una gran parte dei nostri servizi è quella di avere personale esuberante, eccessivamente esagerato nel numero. (*Applausi*).

In molti uffici abbiamo veramente degli eroi, quasi in tutti; ma di fronte a questi eroici lavoratori dello Stato, abbiamo molti che un'opera di ricostituzione non sarà male eliminare dal servizio (*Vivi applausi*). Io credo che, dopo aver gravato energicamente la mano su tutte le classi dei contribuenti, come abbiamo fatto ora, si abbia il dovere di assicurare al Paese dei servizi pubblici realmente efficaci, affinché assicurino gli elementi indispensabili al suo progresso. (*Bene*).

Noi, come ho detto, dovremo fare una discussione che faccia conoscere in modo completo le condizioni della finanza; ma fin d'ora credo di non terminar male queste mie brevi parole, dicendo al Senato che dagli studi fatti col ministro del tesoro abbiamo potuto constatare il fatto che il disavanzo, il quale otto mesi fa era di 14 miliardi, ora è ridotto a 4 miliardi. (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

A coprire l'onere dipendente dalla somministrazione dei cereali sarà provveduto:

1) con il provento della cessione dei cereali stessi ai Consorzi granari provinciali;

2) con il provento di addizionali straordinarie alle imposte ed alle tasse, di cui nella presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

A decorrere dal 1 aprile 1921, i cereali destinati alla panificazione e pastificazione comune, o comunque alla alimentazione umana, escluso il riso, saranno ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione.

(Approvato).

#### Art. 3.

È data facoltà al commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi di disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi. I prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme.

Sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

È data facoltà al commissario generale di elevare nelle provincie in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano, quale stabilito all'articolo 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal

Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle provincie meridionali ed alle isole.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di lire 90 al quintale, e quello duro al prezzo di lire 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito all'articolo 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.

La misura di tale cessione sarà stabilita, per ciascuna provincia, dal Commissariato generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confezione di pane a forme piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburrattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sopra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'articolo 2.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale, per colpire le frodi nella confezione delle diverse forme di pane, nell'abburrattamento, ed in genere nella macinazione e nella panificazione.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila istituita con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835 e prorogata a tutto il 1920 con decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, è estesa al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. I termini per le dichiarazioni e per le rettifiche saranno fissati con decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'imposta speciale a carico dei dirigenti e amministratori di società commerciali, di cui agli art. 1 e 14 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato D, dovuta sulle partecipazioni, interessenze, provvigioni ed altri compensi maturati nel 1921, sarà applicabile ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi predetti ai quali le aliquote stesse si riferiscono.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio, scadenti negli anni 1922 e seguenti, pur restando ferme nella misura di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 7 maggio 1920, dovranno tutte versarsi con l'anticipazione di un anno, per modo che l'annualità del 1922 sarà versata insieme con quella del 1921 e le annualità successive saranno singolarmente versate in ciascuno degli anni seguenti dal 1922 in poi.

Il pagamento delle annualità pel 1921 e 1922 verrà effettuato in otto rate bimestrali a decorrere dalla rata di aprile del 1921.

(Approvato).

#### Art. 9.

Sul vino della produzione 1921-22, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sarà applicata nella misura di lire 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvederà direttamente lo Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'articolo 1 della presente legge.

In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta nonché i limiti di esenzione per il consumo familiare e con Regio decreto sarà inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.

Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sarà sempre data la preferenza a quello che dai comuni sarà dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il regolamento della posizione economica del personale medesimo.

(Approvato).

#### Art. 10

È raddoppiata per l'anno solare 1921 la misura delle seguenti tasse:

a) tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose, di che nell'articolo 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificativo dell'articolo 6 della tariffa speciale, allegato B, annessa al testo unico delle leggi sul bollo approvato, con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

b) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, di cui nell'articolo 5 della tariffa speciale anzidetta, modificato con l'articolo 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

c) tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini liquori, ed acque minerali, di che nei decreti luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086 e 24 novembre 1919, n. 2177, nel Regio decreto 27 maggio 1920, n. 699 e, per le acque minerali, nel Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato I.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il Governo del Re provvederà a rivedere e modificare le tabelle A e B dell'elenco annesso al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, per la più esatta designazione delle merci, derrate, somministrazioni ed oggetti che sono

da considerarsi di lusso qualunque ne sia il prezzo (tabella A); e per la determinazione, in conformità alle attuali condizioni di mercato, dei limiti di prezzo oltre i quali è applicabile la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso (tabella B).

È raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura della predetta tassa, di cui nell'articolo 1 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sugli oggetti e somministrazioni compresi nella tabella A, modificata a norma della disposizione che precede.

Gli oggetti compresi nella tabella B, pure modificata a norma del presente articolo, sono soggetti a tassa per l'intero loro prezzo ed in base alla tariffa attualmente vigente, se il loro prezzo superi il minimo indicato per ciascun oggetto. Se il loro prezzo superi il doppio di tale minimo, la misura della tassa per l'anno solare 1921 sarà raddoppiata limitatamente all'eccedenza sul doppio del minimo.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il Governo è autorizzato a emanare, nell'interesse dell'erario e quando li creda opportuni, tutti i provvedimenti necessari perché il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane.

Il provento di tali provvedimenti andrà a favore della pubblica beneficenza.

(Approvato).

#### Art. 13.

È devoluto al conto pane di cui nel successivo art. 14 un maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, nn. 1517, 1518, 1519.

(Approvato).

#### Art. 14.

Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il Tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge.

(Approvato).

## Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse, che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti.

(Approvato).

## Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e degli altri già approvati nelle sedute precedenti. Prego il senatore segretario onorevole Cencelli di fare l'appello nominale per questa votazione.

CENCELLI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bertarelli, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cimati, Cirao, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Corsi, Credaro, Curreno.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Saluzzo, Di Vico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Golgi, Grandi, Grassi, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo.

Reggio, Reynaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zuppelli.

## Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Frascara di dar lettura delle interrogazioni presentate alla presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno rendere possibile ai contri-

buenti il riscatto frazionato della tassa sul patrimonio specialmente nei casi di compra-ven- dita e di successione.

Cencelli.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre- sidente del Consiglio per conoscere se non creda opportuno sospendere, in attesa che una apposita Commissione parlamentare proponga le riforme da attuare nella pubblica ammini- strazione, ogni nuova assunzione o promozione di impiegati, ciò che renderebbe più difficol- tosa l'attuazione delle riforme stesse.

Il provvedimento, la cui opportunità è evi- dente, anzi da tutti riconosciuta, potrebbe an- che render più sollecita la decisione della Com- missione, a cui sarà affidato l'incarico.

Si chiede risposta scritta.

Montresor.

Interrogo l'onorevole ministro dell'istruzione per conoscere se e quando intenda di pagare la dovuta indennità di missione agl'insegnanti delle scuole medie delle provincie di Udine, Treviso e Belluno, i quali la reclamano e l'at- tendono da oltre un anno, ed ora hanno deli- berato di astenersi dalle lezioni a cominciare dal 1° marzo.

Si chiede risposta scritta.

Morpurgo.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti di- segni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto- legge 18 aprile 1920, n. 477; contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	43

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto- legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante prov-

vedimenti sui poteri del Commissario del Go- verno agli alloggi (N. 282):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	50

Il Senato approva.

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	40

Il Senato approva.

Disposizioni per la sistemazione della ge- stione statale dei cereali (N. 293):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva. (*Applausi*).

Conversione in legge del decreto luogote- nenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogote- nenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente di- sposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	39

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, ne- gozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	44

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	42

Il Senato approva.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri l'altro il Senato deliberò di prorogare i suoi lavori, dopo approvato il disegno di legge per la sistemazione della gestione statale sui cereali.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha domandato di parlare circa i lavori del Senato; ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione)*. Io devo rivolgere una viva preghiera al Senato.

Si trovano in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento tre disegni di legge che hanno un carattere di assoluta urgenza. Uno di questi disegni di legge riguarda la nomina di una Commissione d'inchiesta per la riforma delle amministrazioni centrali dello Stato, e servizi dipendenti, e questo già si trova in discussione alla Camera elettiva. È iscritto immediatamente dopo, nell'ordine del giorno della Camera dei deputati, un disegno di legge che si riferisce agli affitti dei fondi rustici, ed anche questo disegno di legge contiene disposizioni di grande urgenza, perchè, dopo l'approvazione di questa legge, comincerà immediatamente (teoricamente comincerebbe col primo marzo) un periodo di nuovi rapporti fra conduttori di fondi ed agricoltori, senza del quale si verificherebbe un licenziamento su larghissima scala di contadini specialmente nella Toscana e nella bassa Lombardia, che creerebbe una situazione veramente pericolosa.

Il terzo disegno di legge, al quale accenno, è quello relativo alle promesse assegnazioni a favore dei ferrovieri. Questa legge è stata molto ritardata; ora si trova all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento ed è una legge che sistema definitivamente la questione ferroviaria; il Senato comprende

quindi quale importanza essa abbia per la pacificazione che porteremo in questa numerosa classe di funzionari.

Ora io pregherei il Senato di voler, prima delle vacanze pasquali, tenere qualche seduta per portare a termine questi tre disegni di legge, che, come ho detto, hanno carattere di grande ed assoluta urgenza. (*Approvazioni*).

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Credo di rendermi interprete del sentimento dei colleghi nell'aderire pienamente alla proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio. Il Senato, come sempre, farà il suo dovere, anche a costo di qualche sacrificio.

Ho preso la parola anche per rivolgere una preghiera all'onorevole Presidente del Consiglio. Egli giustamente ha messo in evidenza l'urgenza dei disegni di legge cui ha accennato; ma noi oggi abbiamo votato un disegno di legge che ha non minore importanza di tutti quelli indicati dall'onorevole Presidente del Consiglio, alludo ai provvedimenti relativi agli affitti delle abitazioni, ai poteri del commissario agli alloggi, e a quello circa le controversie nelle locazioni dei negozi.

Alcuni di questi progetti consentono che il Governo possa per via di circolari richiamare i commissari ed in generale i suoi dipendenti all'osservanza di quelle regole che il Senato ha deliberato. Ma ve n'è poi uno di speciale importanza ed è quello relativo agli affitti, per i quali in massima parte si tratta di rapporti e di contratti fra proprietari ed inquilini.

In molte città, come Napoli, Bologna ed altre, è già passata l'epoca consuetudinaria degli affitti, ed è imminente quella del rilascio o dell'occupazione delle nuove abitazioni. In tali condizioni rimarrebbe legalmente in piedi il decreto-legge 18 aprile 1920 che poi è stato sostanzialmente modificato dal Senato; ma per l'incertezza e l'instabilità delle regole che devono disciplinare la materia fra il decreto-legge e le deliberazioni del Senato, che ormai differiscono fra loro, avviene che i proprietari si astengono dal fare contratti nuovi, e gli inquilini si trovano nella preoccupazione ed ignoranza di conoscere se avranno più un alloggio, e come, ed a quali condizioni.

Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di trovar modo che i provvedimenti deliberati

dal Senato diventino legge al più presto, perchè i cittadini sappiano come debbono regolarsi nello stabilire i loro contratti di affitto. Che se ciò non fosse possibile in un tempo breve, sarebbe il caso di altro decreto-legge, necessario e pienamente giustificato a rettifica e completamento di quello del 18 aprile 1920.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certamente il Governo presenterà immediatamente all'altro ramo del Parlamento i provvedimenti cui ha accennato l'onorevole senatore Spirito, che sono stati oggi votati dal Senato, ed insisterà con tutti i mezzi di cui dispone perchè siano discussi prontamente. Io non ho competenza speciale nella materia di queste leggi; ma mi riservo di riesaminare la cosa con i miei colleghi e se c'è qualche mezzo, all'infuori dei provvedimenti legislativi, per cui si possa sollecitamente temperare la condizione di cose indicata dall'onorevole senatore Spirito, faremo tutto il possibile perchè sia al più presto attuato. (*Approvazioni*).

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Poichè pare che dovremo nuovamente riunirci prima delle vacanze pasquali per discutere i tre disegni di legge accennati dall'onorevole Presidente del Consiglio, proporrei che venisse deferita al nostro illustre Presidente la facoltà di nominare le Commissioni che dovranno esaminare questi disegni di legge e presentare le relative relazioni, per modochè, quando il Senato si radunerà, possa

trovar pronte le relazioni ed incominciare subito il lavoro della discussione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le due proposte fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole senatore Bergamasco.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha proposto che il Senato si raduni prima delle vacanze pasquali, quando saranno pronti per la discussione i tre disegni di legge che concernono la nomina di una commissione d'inchiesta per la riforma delle amministrazioni centrali, la risoluzione del problema delle affittanze agricole e la sistemazione del personale ferroviario.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Bergamasco ha poi proposto che, affinchè il Senato, quando si raduni, possa avere dinanzi a sé già stampate e distribuite le relazioni sui suddetti disegni di legge, sia data facoltà al presidente, quando riceverà la presentazione di questi disegni di legge, dopo che siano stati approvati dalla Camera dei deputati, di nominare Commissioni speciali per il loro esame.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19.10).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1921

(N. 126)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

## Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

## Art. 1.

A datare dal 1 luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente

dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1 luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1 luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

## Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un

ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per le locazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'aumento di pigione può essere richiesto solamente dal 1 luglio 1921.

#### Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1924 i contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati nell'articolo 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 2400;

3° nei Comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti con pigione annua superiore a lire 900.

#### Art. 4.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

#### Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

#### Art. 6.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

#### Art. 7.

Per i contratti di locazione di case per uso di abitazione con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata dal 1° luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

#### Art. 8.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev' essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919 e, ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento del 1911.

Con Regio decreto, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Governo procederà alla classificazione di tutti i Comuni del Regno agli effetti della presente legge.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile, semprechè i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa, escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783 ed escluso anche l'onere derivante dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio o di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente.

#### Art. 9.

Le date del 30 giugno 1921 e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, si intendono sostituite per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè comprese nei due mesi precedenti.

#### Art. 10.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri comuni, nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 7, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati,

qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive province, dandone immediata comunicazione alle amministrazioni comunali interessate. I comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non si può ricorrere nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

#### Art. 11.

L'inquilino che non voglia giovare della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

#### Art. 12.

A partire dal 1º luglio 1921 ed in ognuno degli anni di proroga, il proprietario, se dimostri di averne necessità, ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse, purchè:

- a) la locazione sia giunta a scadenza a norma del contratto;
- b) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni precedenti, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia.

*Qualora il proprietario senza giustificate ragioni non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggiato.*

Ai fini di quest'articolo alla data iniziale di ognuno degli anni di proroga si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consue-

tudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno dalla disdetta.

Se la casa locata sia venduta anche ad appartamenti separati, il pretore, nel cui territorio la casa stessa si trova, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione sua o dei propri figli. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'art. 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

#### Art. 13.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine delle proroghe fissate negli art. 1, 3, 5 e 7, salvochè ricorrano le condizioni dell'articolo precedente.

#### Art. 14.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 11.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

#### Art. 15.

Per tutti gli effetti dei precedenti articoli 11 e 14 nei comuni in cui l'epoca consuetudinaria per le proroghe e per le disdette per l'anno 1921 si trovi già decorsa all'entrata in vigore della presente legge, il detto termine consuetudinario s'intenderà prorogato, per una volta sola, fino ad otto giorni per il conduttore a partire dalla

pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per altri otto giorni successivi per il locatore.

All'inquilino spetta poi un secondo termine di otto giorni successivi per sperimentare la facoltà a lui derivante dal secondo comma dell'articolo 14.

#### Art. 16.

In tutti i casi in cui in virtù di questa legge il locatore può chiedere un aumento della pigione, detto aumento dovrà essere domandato mercè lettera raccomandata all'inquilino non oltre il termine consuetudinario per la rinnovazione o la disdetta degli affitti; e così per ogni anno successivo fino al termine della locazione.

#### Art. 17.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

#### Art. 18.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal Regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, e ancora dovute per il periodo posteriore al 1° novembre 1920 rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

#### Art. 19.

Se un'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta concede permessi di sopraelevazione, ampliamento o trasformazione di case, in conseguenza di che si possa disporre, con vantaggio della collettività, di un maggior numero di locali di abitazione, dovrà contemporaneamente abbreviare i termini della proroga delle locazioni, sanciti dalla presente legge in favore degli inquilini di dette case, locazioni che

necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori.

Simile facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

#### Art. 20.

La proroga obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, ha cessato di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se sia caduta nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 è cessata la facoltà consentita dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, relative agli edifici o parti di essi destinati ad uso di albergo.

#### Art. 21.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale, quando sia posteriore al 30 giugno 1924, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 2, 4, 6 e 7 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinate, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data anteriore al 1 gennaio 1919 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921, quando la pigione convenuta sia notevolmente inferiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo il 31 dicembre 1918. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione. In

caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi l'edificio locato.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

#### Art. 22.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente per il tempo anteriore alla loro scadenza, le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima del 1° luglio 1924.

Per le case d'abitazione i contratti conclusi con data non anteriore al 1. gennaio 1919 restano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1924 ai termini della presente legge.

Quando però si tratti di rinnovazione di locazione convenuta fra il locatore e il vecchio inquilino, la pigione convenuta col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge, quando la pigione convenuta sia notevolmente superiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi la casa locata. La pigione rimarrà tuttavia stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1924.

Quando il contratto con cui la locazione fu rinnovata tra il locatore ed il vecchio inquilino si sia uniformato alle norme legislative vigenti al tempo del contratto medesimo in materia di proroga delle locazioni e di limitazione delle pigioni non si applicherà il comma precedente e la locazione sarà regolata dalle disposizioni della presente legge. La stessa norma vale per tutti i casi di tacita riconduzione, in cui la pigione convenuta non fosse superiore a quella portata

dai decreti emanati precedentemente alla presente legge.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e, relativi alle case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

#### Art. 23.

Le disposizioni della presente legge non riguardano:

a) le case dichiarate abitabili dopo il 29 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione;

b) le case coloniche, che siano l'accessorio di un fondo rustico, le quali rimangono esclusivamente regolate dalle leggi vigenti in materia di proroghe di contratti agrari.

Gli enti indicati nell'art. 7 del Testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, possono aumentare le pigioni in misura superiore a quella indicata negli articoli 2, 4, 6 e 7.

#### Art. 24.

Dalla data del 2 maggio 1920, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, hanno cessato di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, o da ogni altra disposizione vigente fino alla data predetta, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie allora pendenti.

#### Art. 25.

Con l'approvazione della presente legge cessano di aver vigore tutte le disposizioni vincolative in materia di affitti e pigioni per case di abitazione portate dai decreti precedentemente emanati.

(N. 282)

**Conversione in legge del R. D. L. 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi.**

#### Articolo Unico.

È convertito in legge il Regio Decreto-Legge 16 gennaio 1921, n. 13 che reca provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

#### TITOLO I.

*Attribuzioni dei Commissari per le abitazioni e disposizioni relative ai contratti in corso.*

#### Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi considerare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi Commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica, se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

#### Art. 2.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal Prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impe-

dimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal Prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dalla presente legge. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa ne facciano domanda.

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il Prefetto della provincia.

Il Commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

#### Art. 3.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione, quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

#### Art. 4.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccoglierà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con l'indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni

caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provvidenza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

#### Art. 5.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, il Commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze

relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Il Commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'articolo 33, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il Commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Il compratore, assegnatario o inquilino di un'abitazione, costruita come sopra in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche, non potrà occupare nella stessa città altra abitazione e dovrà lasciare questa libera appena per la casa costruita con le agevolazioni sopra dette sia stata concessa licenza di abitabilità.

#### Art. 6.

Qualora le abitazioni dichiarate disponibili in conformità dell'articolo precedente siano in un comune non compreso nella propria circoscrizione, il Commissario ne dà notizia al suo collega competente ovvero al Prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun Commissario.

Il Commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio, ove il Commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno o più locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sem-

pre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il Commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

#### Art. 7.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persone od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione, notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile e, qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario.

L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto.

#### Art. 8.

Il Commissario ha facoltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio Decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di letture e simili, qualora tale destinazione non risalga, ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicchè la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 2, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

#### Art. 9.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda l'esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si appli-

cano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il Commissario dovrà, innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

Le Amministrazioni Comunali possono essere autorizzate dalla Giunta Provinciale Amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi di accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il Commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al terzo comma dell'articolo 6, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

#### Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il Commissario disporrà a norma dell'art. 7.

## Art. 11.

Quando, per qualsiasi ragione, un inquilino venga sfrattato prima che sia trascorso il termine di proroga al quale ha diritto a termini del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, il Commissario del Governo è investito del potere di regolare lo sfratto medesimo in via provvisoria e con esclusivo riguardo ai casi particolari.

Nel decidere sulle disposizioni degli sfratti il Commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto o dalla legge;

b) se egli già si sia procurata o possa procurarsi senza grave danno economico un altro alloggio con maggiore spesa;

c) se giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai prossimi parenti di costoro, quando l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga e le altre circostanze del caso, non risulti preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso andare al di là dei termini generali di proroga stabiliti dal R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; nè può essere concessa, ove l'inquilino sfrattato per inadempienza non dia garanzia di corrispondere per l'avvenire il canone pattuito di affitto insieme con gli aumenti stabiliti dal predetto decreto.

Nessuna proroga o sospensione di sfratto può essere concessa a chi può effettivamente occupare un appartamento di sua proprietà, anche se acquistato od assegnato da società cooperative.

Non è ammessa una seconda proroga di sospensione di sfratto.

## Art. 12.

La facoltà del Commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso di servizi pubblici di interesse permanente e generale, come scuole, uffici giudiziari, uffici postali e fiscali, escluso qualsiasi servizio avente carattere occasionale e determinato delle contingenze di guerra.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per la cessazione di quella obbligatoria a sensi del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477. Inoltre, secondo le circostanze e tenuto conto dei mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, dell'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e dei cangiamenti seguiti nello stato dei locali affittati, il Commissario del Governo dovrà determinare un ulteriore aumento di pigione da corrispondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

## Art. 13.

Quando il Commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche, se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al Commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato e di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto, in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba

farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il Commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

#### Art. 14.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, del 75 per cento se è con soli mobili, nè del doppio di tale pigione, se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il Commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti, e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, risulti fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

I limiti di mercede indicati nel comma precedente sono da osservare quando si tratti di ammobiliamento comune e di servizi conformi alle consuetudini. Un aumento oltre i detti limiti a carico del subaffittuario è legittimo e può essere stabilito dal Commissario, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria in misura eccedente quella normale, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e la stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sub-locatore o con altri sub-inquilini, l'arredamento con mobili di lusso e simili.

#### Art. 15.

Il provvedimento, col quale il Commissario assegna una abitazione in affitto o in subaffitto o proroga un contratto e determina l'equa misura dell'affitto, deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale: in esso si deve enunciare la durata dell'assegno o della

proroga, l'importo della pigione e le altre principali condizioni stabilite dal Commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autentica dall'ufficio.

I provvedimenti del Commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso, in giudizio.

#### Art. 16.

Qualunque obbligo di pagamento imposto all'inquilino o sub-inquilino a titolo di « buono ingresso » o di « buona uscita » o con analoga denominazione, a favore di chiunque, è nullo di diritto.

Ugualmente è nullo di diritto l'obbligo imposto sotto qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino o sub-inquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il Commissario può in questi casi assegnare l'abitazione medesima secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione e la conservazione dei mobili, ove occorra, a spese dell'inquilino subentrante.

#### Art. 17.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al Commissario del Governo, degli uffici civili e militari che hanno carattere provvisorio in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, i quali fossero tuttora esistenti in locali prima destinati per abitazioni private o per alberghi.

Tale denuncia deve essere rinnovata quando fosse stata già fatta precedentemente alla pubblicazione della presente legge.

Gli uffici anzidetti devono nel termine più breve essere collocati in baracche costruite a tale scopo dal Governo su aree fornite gratuitamente dalle amministrazioni comunali, lasciando disponibili i locali occupati, dei quali il Commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggio ai privati e per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero stati prima destinati.

A questo scopo la derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici civili o militari deve essere preventivamente notificata al Commissario del Governo, che ha diritto d'in-

tervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

La determinazione degli uffici compresi nella disposizioni precedenti è proposta dal Commissario e deliberata dal Consiglio dei Ministri. A questo scopo il Commissario, in base alle comunicazioni ufficiali disposte nella prima parte del presente articolo ed agli accertamenti che egli abbia creduto utile di eseguire direttamente o di fare eseguire, farà rapporto al Presidente del Consiglio degli uffici che si trovano nelle condizioni indicate.

#### Art. 18.

Allorchè locali già requisiti ad Enti pubblici dal Governo diventino liberi, il Commissario del Governo dovrà restituirli agli Enti Pubblici ai quali sono stati requisiti, a meno che la destinazione ad uso di abitazione o di albergo non sia considerata, secondo i criteri indicati nell'articolo precedente, di importanza prevalente.

#### Art. 19.

Il Commissario del Governo vigila alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e può dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Egli può impartire nei casi particolari, non contemplati nei precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi propri del suo ufficio e può chiedere direttamente istruzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

I suoi provvedimenti possono essere da lui stesso revocati o modificati, in base a nuovi elementi, ad istanza di chi vi abbia interesse, o anche di ufficio.

Il Commissario dà anche le disposizioni che reputa opportune per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, richiedendo, se occorre, l'opera degli ufficiali giudiziari, territorialmente competenti, i quali sono tenuti a prestare il loro ministero e ad eseguire le richieste del Commissario.

#### Art. 20.

I commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti

e difesi dalla Regia Avvocatura erariale a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data n. 1304.

#### Art. 21.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione sono puniti rispettivamente in conformità degli articoli 157, 248 e successivi e 423 del Codice Penale.

Si applicano in relazione al delitto di cui all'articolo 248, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso codice per i delitti di istigazione e di apologia.

Contro i colpevoli deve essere spedito il mandato di cattura.

### TITOLO II.

#### *Disposizioni speciali relative agli alberghi.*

#### Art. 22.

Gli edifici, che attualmente sono destinati ad uso di alberghi per destinazione del proprietario o per concessione risultante da regolare contratto di affitto non possono essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori, senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il Ministero ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo a favore dell'Ente o della persona, che assuma di mantenere, per dieci anni almeno, la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal Ministero dell'industria e commercio.

L'autorizzazione per l'affitto e la rinnovazione di fitto degli edifici o loro parti attualmente destinati ad uso di albergo o pensione può essere data dal Commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conser-

vata. Negli altri casi l'autorizzazione è chiesta direttamente al Ministero dell'industria e commercio, in conformità delle disposizioni contenute nella parte prima del presente articolo.

#### Art. 23.

Gli edifici, che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno, su domanda di enti o persone, che si obblighino a ripristinarvi l'esercizio di albergo e diano garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e continuare l'esercizio per non meno di dieci anni, essere assoggettati, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, a riscatto per il giusto prezzo, che nel momento del riscatto medesimo avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita, quando entro un mese dalla ricevuta notificazione il proprietario dell'immobile da riscattarsi abbia respinto l'offerta fattagli. Il giusto prezzo di cui sopra sarà determinato in modo inappellabile da un collegio peritale presieduto dall'ingegnere capo del genio civile della provincia e composto di altri due tecnici, nominato il primo dal Ministro per l'industria e il commercio ed il secondo dal proprietario assoggettato a riscatto.

Uguale procedimento peritale sarà applicato in caso di controversia, per la determinazione del giusto prezzo di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge.

#### Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano a tutti i comuni, ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente cioè dal numero degli abitanti. Le disposizioni stesse si applicano anche alle locande e alle pensioni, e riguardano tutto o parte di un fabbricato, a seconda che tutto o parte del fabbricato sia destinato ad uso di albergo, pensione o locanda.

#### Art. 25.

Spetta esclusivamente al Ministero dell'industria e commercio autorizzare il cambiamento di destinazione di stabili adibiti ad alberghi, pensioni e locande, nel caso in cui questo mutamento risulti conveniente.

#### Art. 26.

Con Decreto del Ministro dell'Industria e Commercio sarà pubblicato l'elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni speciali relative agli alberghi.

L'elenco stesso potrà essere variato pure con Decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, con effetto dal giorno della pubblicazione.

### TITOLO III.

#### *Disposizioni generali.*

#### Art. 27.

Le disposizioni della presente legge si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli Commissari.

Le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al Commissario del Governo potranno essere affidate, in parte o totalmente e con le garanzie e modalità stabilite nella presente legge, comprese quelle relative alle Commissioni consultive, ad un delegato del Prefetto della provincia, quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma carattere di speciale gravità, in comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 i quali abbiano una popolazione superiore ai 20.000 abitanti. All'uopo il delegato potrà recarsi sui luoghi ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Il provvedimento sarà adottato con ordinanza del Prefetto della provincia. L'ordinanza dovrà indicare le disposizioni della presente legge, l'applicazione delle quali sia estesa nei singoli comuni e dovrà essere pubblicata nei comuni medesimi.

#### Art. 28.

Il Ministro dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, può disporre, d'ufficio, l'accentramento in adatti fabbricati dei ricoverati di varie istituzioni pubbliche di beneficenza

esistenti nello stesso comune, che abbiano affinità di scopi.

Tale facoltà può essere delegata ai Prefetti.

Il provvedimento del Ministro ha carattere definitivo e non ne è ammessa la sospensione.

Alla costruzione, all'ampliamento e all'adattamento dei detti fabbricati sono estese le agevolazioni concesse dalla legge sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

#### Art. 29.

Il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo di ricovero, può essere disposto anche d'ufficio, con la procedura appresso indicata.

Le relative proposte sono comunicate contemporaneamente a tutte le amministrazioni delle istituzioni da raggruppare, con invito a pronunciarsi in un termine non maggiore di un mese. Sulle eventuali opposizioni deve essere sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, udito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Ai raggruppamenti disposti in base al presente articolo sono applicabili il capoverso dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge 2 agosto 1897, n. 348, intendendosi sostituita alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

#### Art. 30.

Le facoltà accordate dall'articolo 54 del Testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, all'Unione edilizia nazionale per costruzioni nel comune di Roma sono estese a quello di Napoli.

Per provvedere alle costruzioni in quest'ultimo comune ed in conto dei mutui da accordarsi alle cooperative costituite o da costituirsi, aventi diritto ai mutui di favore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare una ulteriore anticipazione di lire dieci milioni all'Unione edilizia nazionale, nei modi e termini di cui all'articolo 55 del Testo unico citato.

#### Art. 31.

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale per il co-

mune di Messina, costituito a norma dell'articolo 60 del Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, è aggregato il Commissario del Governo per le abitazioni, finchè sia mantenuto tale ufficio.

I componenti elettivi del detto Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rinnovazione di essi.

#### Art. 32.

I provvedimenti del Commissario del Governo hanno carattere definitivo.

Possono però essere impugnati anche per il merito in sede contenziosa innanzi alla Giunta provinciale amministrativa. Il termine per il ricorso è ridotto alla metà e il ricorso è deciso d'urgenza.

#### Art. 33.

Le attribuzioni conferite al Commissario del Governo non possono essere esercitate rispetto agli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919.

Ove non sia espressamente stabilito in modo diverso nella presente legge, i poteri del Commissario del Governo sono in ogni caso limitati alle case di abitazione le quali siano soggette ai vincoli portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

#### Art. 34.

In aggiunta a quella di cui all'articolo 12 del decreto legge 4 gennaio 1920, n. 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'attuazione della presente legge, la somma di lire 500,000.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni all'uopo necessarie.

#### Art. 35.

La presente legge sostituisce i decreti convertiti in legge 4 gennaio 1920 n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475.

(N. 273)

**Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi.****Art. 1.**

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o di professione, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore, alle scadenze del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà adire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dalla presente legge.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1921.

Nei comuni dove alla pubblicazione della legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Art. 2.**

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, a cura del prefetto della provincia, una Commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza, del magistrato titolare della pretura viciniora e della quale faranno parte due proprietari di case e due conduttori di locali indicati nell'articolo precedente.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime; negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso d'industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commercianti o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal prefetto.

Con le modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione arbitrale possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso codice.

Sulla riconsiliazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione; e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale.

**Art. 3.**

Le controversie relative ai rapporti di locazione — conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

- a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;
- b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;
- c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi, che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

**Art. 4.**

La Commissione decide con criteri di equità inappellabilmente.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

**Art. 5.**

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

- a) nei riguardi della proroga dovrà considerarsi:

rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 1.

rispetto al proprietario, se, avuto riguardo alle sue condizioni personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cambiamenti seguiti nello stato, nella situazione e in conseguenza nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli istituti ed esercizi che, rispondendo a necessità d'ordine generale, sieno soggetti a speciali norme che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore del locale derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto all'opera del conduttore.

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno dalla scadenza, di cui all'art. 1.

#### Art. 6.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 della presente legge il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio o la stessa industria.

#### Art. 7.

Nel caso di rinnovazione del contratto di locazione in seguito a giudizio della Commis-

sione arbitrale, è nullo di diritto qualunque contratto di cessione o di subaffitto di negozio da parte del conduttore, che avvenga senza consenso del proprietario. In tal caso questi potrà ottenere dal pretore competente l'applicazione delle norme di cui all'art. 154 del Codice di procedura civile.

#### Art. 8.

Ogni azione da svolgersi avanti le Commissioni è fatta per biglietto a norma dell'articolo 132 Codice di procedura civile.

Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 1.

Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie, a cui si riferisce la presente legge, ove, a termini delle consuetudini locali, il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225 e relativi regolamenti in quanto esse siano applicabili.

#### Art. 9.

Le prescrizioni della presente legge sono estese anche ai contratti di locazione di alberghi e case di salute attualmente in esercizio.

Tali contratti, qualunque sia l'epoca della loro scadenza, potranno essere prorogati dalle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 2, al 31 luglio 1923 o alla data consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1923.

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra il locatore e il conduttore ovvero fra il locatore e i terzi.